Formazione Tributaria Permanente

In evidenza questo mese:

- Schema riepilogativo delle misure 2020 a sostegno Covid-19
- Adempimenti necessari ai fini del Superbonus 110%
- Check list delle verifiche sulle dichiarazioni dei redditi

All'interno contributi a cura di:

A.N.CO.T. 1984
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI

OTTOBRE 2020

INDICE

Pillole Associative

VI Meeting delle Professioni 02
Meeting delle Professioni, dibattito sul lavoro 08
L'importanza dei servizi e del lavoro di squadra 12

Schede Operative di Sintesi

Schema riepilogativo delle misure 2020 a sostegno Covid-19 14

Soluzioni di Pratica Fiscale

Adempimenti necessari ai fini del Superbonus 39
Superbonus 110%: una grande opportunità per una casa più efficiente, più sicura, più bella 47
Stralcio dell'Irap: istruzioni operative 55

Strumenti Operativi di Lavoro

Check list delle verifiche sulle dichiarazioni dei redditi 61

VI Meeting delle Professioni

Da soli non si fa mai abbastanza, ma con uno spirito giusto e di gruppo si possono ottenere risultati impensabili

A cura del **Consiglio Nazionale A.N.CO.T.**

AEPI, unire le eccellenze per avere l'eccellenza.

Stiamo per festeggiare il nostro primo compleanno, compiendo dei primi passi importanti per tutti noi. È bene declinare con calma ogni singola parola che compone l'acronimo di AEPI per comprendere la meraviglia di questo micro universo, cosmo, che presenteremo in questi tre giorni di festa.

Associazione, associarsi come "liberi" cittadini così come garantito dalla nostra carta costituzionale, all'art. 18;

Europea, l'Europa è la nostra grande casa, il nostro "libero" mercato, siamo e ci sentiamo tutti cittadini Europei;

Professionisti "liberali" e liberi. Di libere professioni si sono già occupati diversi testi legislativi dell'UE, risoluzioni del Parlamento europeo, decisioni della Corte di giustizia e altre iniziative ufficiali dell'Unione, senza tuttavia offrire, almeno finora, una definizione conclusiva di tale concetto così ampio e complesso. Ne sono un esempio le menzioni nell'articolo 57, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nell'ambito delle prestazioni di servizi e nell'art. 43 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Imprese, per fare impresa in un mercato unico senza frontiere interne e in un contesto imprenditoriale sempre più globalizzato. È fondamentale che le misure a favore delle PMI siano basate su una definizione comune di libero mercato, regolamentato. La mancanza di una definizione comune potrebbe portare a un'applicazione non uniforme di politiche economiche e di conseguenza a una distorsione della leale concorrenza tra gli Stati membri.

AEPI. Una Associazione che ha messo al centro i propri associati rappresentati da imprese e da professionisti, creando un vero e proprio "incubatore" di idee e di esperienze da mettere a fattor comune di tutta la comunità. Dando, allo stesso tempo, un proprio contributo fattivo con proposte concrete e mirate anche alle forze politiche.

In tal senso, si richiama anche la raccomandazione della commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (2003/361/CE): *"Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre*

attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica."

Lo stesso legislatore nazionale ha recepito detto indirizzo con anche il decreto liquidità, D.L. 23/2020 con il Fondo speciale di garanzia per l'accesso al credito prevedendo l'accesso a detto Fondo a micro, piccole, medie imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della Legge n. 4, del 14 gennaio 2013 e in possesso dell'attestazione di competenza rilasciata dall'associazione iscritta al MISE stesso.

Con la stessa trasversalità tra imprese e professionisti, oggi siamo tutti riuniti in una tre giorni con argomenti, attività, problemi e organizzazioni tutte diverse tra di loro e tutte uguali in AEPI , il nostro valore aggiunto, il nostro comune denominatore, il nostro voler stare insieme e crescere rappresentando un modello virtuoso che abbiamo già rappresentato e condiviso nei tavoli della Farnesina con i lavori sul "Made in Italy", guidati dal Sottosegretario Manlio Di Stefano su incarico del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, con 12 video conferenze su 6 giornate di lavoro, che hanno visto riunite oltre 150 associazioni di categoria e rappresentanze imprenditoriali in un momento di riflessione congiunto per aggiornare il piano di sostegno al Made in Italy alla luce della crisi innescata dal COVID-19.

Progetto che oggi rappresentiamo in maniera soggettiva, in base alle rispettive specificità e professionalità, ma allo stesso tempo in maniera corale, festeggiando all'insegna del "Made in Italy" i vari interventi che si susseguiranno in questa tre giorni di festa per rilanciare il nostro amato Paese, con le nostre eccellenze per un futuro votato all'eccellenza, dopo che il nostro Presidente, Mino DINOI, ha già sottoscritto il relativo "Patto per l'EXPORT" con il Ministro Di Maio.

Per quanto brevemente esposto non possiamo che plaudire anche all'ultimo intervento del Governo, a firma del Ministro On. Francesco **BOCCIA**, che non è potuto intervenire a questo nostro meeting per impegni sopravvenuti e improrogabili, ma cui rivolgiamo i nostri ringraziamenti per aver accolto la richiesta della conferenza Stato/Regioni sul decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/958.

Nel merito, considerato che già con il comma 3, dell'art. 3, del decreto citato, le Regioni e le Provincie autonome possono trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le nuove disposizioni e le relative tabelle per il riconoscimento delle qualifiche professionali, bene è stato eliminare il successivo quarto comma che non chiariva la differenziazione tra i "soggetti regolatori".

Potrebbe sembrare, a prima vista, un provvedimento di poco interesse se non si mettesse in risalto il ruolo, indipendente, dell'Autorità garante della concorrenza, nel rilasciare il proprio parere in merito e il ruolo delle Regioni.

È bene precisare che "La definizione di professioni "regolamentate" è fornita - insieme alle altre previste dal provvedimento - dall'art. 4 del citato decreto.
In particolare, per attività regolamentata si intende:

1. *l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;*
2. *i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;*
3. *l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;*

4. *le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;*
5. *le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo contenuto nell'apposito elenco allegato al provvedimento*[1].

Parlando di Governo non possiamo non ricordare il MISE e il nostro Ministro Stefano Patuanelli per aver dato dignità a tutti i professionisti regolamentati dalla Legge 4 con l'INI – PEC, siamo in attesa di conoscere le modalità operative per le relative comunicazioni. In un periodo particolare il legislatore si è ricordato anche dei professionisti iscritti nella gestione separata di cui alla legge 335 del 1995, riconoscendo delle indennità a causa della pandemia ancora in corso.

Riprendendo il discorso dalla direttiva 958, ancora più importante è il ruolo delle nostre Regioni chiamate, appunto, ad un esame preventivo all'emanazione di ogni nuova disposizione sulle libere professioni.
Per questo e altro ringraziamo il Presidente **REFRIGERI** e la regione LAZIO per la disponibilità già dimostrata alla categoria dei tributaristi e a tutto il mondo di AEPI.

Il Repertorio nazionale dei Titoli e Qualificazioni professionali, istituito con Decreto Legislativo 13/2013, segna in maniera inequivocabile le modalità e i tempi per l'istituzione dei relativi Repertori regionali; da costruirsi nel rispetto delle specificità dei territori ed in coerenza agli standard minimi codificati a livello nazionale, sia con riguardo alla referenziazione ed alle classificazioni delle Attività Economiche ATECO 2007 che alle Unità Professionali, CP ISTAT NUP2011, nel Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualification Framework - EQF).

In questo contesto ringraziamo per la previsione della figura del Tecnico Esperto Fiscale che viene definito come un *"esperto specialista della normativa fiscale e dei tributi. Ha la funzione di controllare e garantire all'impresa il rispetto di tutte le leggi fiscali. Questa figura è sempre più richiesta e necessaria, vista l'articolazione delle leggi fiscali nazionali ed europee che le aziende devono conoscere."*
Tale qualificazione professionale è definita con un EQF pari a 5 e per i codici ATECO 69.20.11 e 69.20.13. Allo stesso tempo ringraziamo già la Regione Campania per aver già dato seguito a detta iniziativa.

Il nostro Paese si fonda sul lavoro (art. 1 della Costituzione), riconoscendo a tutti i cittadini il diritto al **lavoro** e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4 della Costituzione), il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo **lavoro** e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione).

Quel **lavoro** che la stessa giustizia europea ha recentemente riconosciuto anche ai lavoratori autonomi meritevoli di un assegno di disoccupazione al pari dei lavoratori subordinati.
Quel **lavoro** che con la Legge del 22 maggio 2017, n. 81 ha concesso il congedo parentale a tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, di cui alla legge 335 del 1995.
La stessa norma sul Job Acts per la prima volta ha dato dignità anche al lavoratore autonomo con un assegno di maternità a prescindere dalla effettiva astensione con flessibilità; prevedendo una indennità per la degenza ospedaliera e prevedendo la deducibilità, fino ad euro 10.000 per le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento. Nonché, per le spese relative a convegni e congressi, comprese le

1 Atto del Governo 186
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/985 relativa ad un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni norma di delega Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Senato: Dossier n. 276
Camera: n. 186
31 luglio 2020

spese di vitto e viaggio.
Su questi temi sul lavoro autonomo ringraziamo l'On. AMITRANO nel volersi far carico delle nostre istanze per rilanciare un lavoro anche per tutti i lavoratori autonomi.

Salvo chiedergli anche di voler sollecitare l'istituzione del tavolo tecnico già previsto dall'art. 17 della legge 81 del 2017 per tutte le associazioni iscritte al MISE ai sensi della legge 4 del 2013. Nelle more, si chiede di definire anche i parametri per l'equo compenso per i professionisti non iscritti ad ordini e non inclusi nelle tabelle di cui ai decreti ministeriali di cui all'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Nel 2018 lanciammo lo slogan *"tributarista 4.0"*, pensando già a degli studi in chiave digitale, vedendo la partenza della fatturazione elettronica con madrina la stessa Agenzia delle Entrate e con la presenza del Vice Ministro Castelli. Oggi con il decreto semplificazione siamo in piena digitalizzazione per tutti: imprese, professionisti e privati cittadini con l'identità digitale che è alle porte e con una precompilata IVA già preannunciata nella giornata di ieri dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Questa rivoluzione 4.0 ha toccato tutti, imprese comprese. Il Covid -19 ci ha dato una brusca accelerata verso una informatizzazione spinta che sta toccando anche la stessa Pubblica Amministrazione, modificando il mondo del lavoro, non solo per lo Smart working .

In questo processo, veloce, con infrastrutture non ancora all'altezza dei tempi, con una Italia lunga e difforme sul territorio, le Associazioni sono l'unico collante per raccordare le domande e le offerte tra imprese e professionisti sui mercati nazionali e internazionali. Creando quel vero tessuto economico e sociale per far decollare il nostro Paese.

Nonostante le professioni contribuiscano al 13% del PIL Italiano e al 10% di quello Europeo siamo ancora molto distanti da un mercato UE delle professioni, nonostante l'armonizzazione, avviata con la direttiva 2005/36/CE, e successivamente con la direttiva 2013/55/CE, permetta il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno stato dell'Unione europea ai fini di esercitare la professione corrispondente in un altro Stato dell'Unione Europea.

Sul punto il Dott. MENSI, consigliere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) potrà darci informazioni mirate e puntuali, così come lo stesso Dott. Riccio per UNI.
Il quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework) EQF, raccomandazione 2017/C 189/03 "sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente", è uno strumento rivolto alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del lavoratore. Per questo e altro noi tributaristi paludiamo alla norma UNI 11511 che ci ha aperto le porte all'art.63 del DPR 600/73 aprendo a tutto tondo alla rappresentanza amministrativa.

In questo contesto e nella cornice più ampia, disegnata dalla Legge n. 4, del 14 gennaio 2013, vogliamo condividere le nostre esperienze, come A.N.CO.T., con tutto il mondo delle professioni e quindi:

- con il nostro Amedeo Ciccanti, responsabile per le Professioni in AEPI con i suoi 13.000 professionisti che è stato, ancor prima, il nostro faro nel raggiungere il traguardo di questa nostra legge;
- ritornando sulla Legge n. 4, come non ringraziare la nostra "amica", e già Senatrice, Anna Rita Fioroni, Presidente di Confcommercio professioni, per la sua sempre gentile e cortese disponibilità nel seguire le nostre attività. A Lei che è anche il nostro Presidente nella Commissione UNI/CT 006 "Attività professionali non regolamentate" consegniamo queste nostre istanze, sicuri di avere il solito interlocutore valido, serio, competente a cui tutti noi vogliamo bene;

- in questo mondo delle professioni regolamentate dalla L. 4 è un vero piacere avere con noi il Presidente di CNA professioni Fabio MASSIMO. Voglio solo ricordare che nel lontano 2012 parlavamo già di riforma fiscale e lo facevamo con anche Claudio Carpentieri responsabile del Dipartimento Politiche Fiscali per CNA, oggi anche membro del nostro comitato scientifico nella Fondazione dedica al nostro compianto DINO AGOSTINI.

Siamo alla fine del nostro intervento.
Molti staranno dicendo e pensando che abbiamo parlato solo di AEPI e che ci siamo dimenticati del nostro VI MEETING DELLE PROFESSIONI.

In realtà non abbiamo mai lavorato così intensamente per le professioni tutte e per le imprese da noi assistite; leggendo e studiando i tanti provvedimenti emanati in quest'ultimo periodo.
Uno speciale plauso va a tutti i professionisti per l'impegno e la dedizione mostrata in questo difficile periodo nell'aver supportato ed assistito con estrema professionalità un tessuto economico in forte difficoltà, assistendo e forse anche supplendo ad una Pubblica Amministrazione in forte affanno.

Abbiamo portato avanti le nostre istanze politico/sindacali, cercando di riempire di contenuti quella tela che abbiamo incorniciato con la Legge 4/13 con i colori di tutti i professionisti regolamentati diversamente da Ordini e Albi.

Allo stesso tempo abbiamo dato e donato tutto noi stessi a tutte le organizzazioni che hanno voluto condividere con noi questo nuovo percorso, aiutandoci reciprocamente.

Sicuramente abbiamo cambiato e superato una nostra giusta impostazione **"buttando il cuore oltre l'ostacolo".**

In questo posto, fuori dai palazzi romani, abbiamo l'opportunità di risorgere e riprendere per mano le nostre attività per ripartire nuovamente e diversamente ancora più uniti e più determinati che mai.

Per i tanti colleghi collegati facciamo gli stessi auguri, a nome di tutto il Consiglio Nazionale, sicuri di un prossimo abbraccio intenso e affettuoso di persona.

Dobbiamo ripartire tutti insieme, senza lasciare nessuno indietro!

Vogliamo ringraziare tutti i professionisti collegati e tutte le imprese di Aepi per aver creduto in noi affidandoci il Coordinamento della Commissione Tecnica Fiscalità e Tributi, dandoci questa grande responsabilità e opportunità.

Non mancheremo.

Il Consiglio Nazionale
A.N.CO.T.

Meeting delle Professioni, dibattito sul lavoro

Il Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni: «Un nuovo approccio, quello della condivisione delle esperienze».

A cura di **Roberto Valeri**

Un'analisi completa del ruolo, delle aspettative e delle prospettive per i Professionisti: questo è stato il Sesto Meeting delle Professioni dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari, nell'ambito della prima Festa Nazionale della Confederazione Aepi, alla quale A.N.CO.T aderisce insieme ad altre 34 sigle che rappresentano altrettante professioni, organizzata a Manduria dall'8 al 10 ottobre: il tema, ***La Legge 4/2013 e le nuove professioni.***

L'obiettivo era quello di partire dall'attuale legge n. 4/2013 per delineare meglio il loro ruolo e la loro, necessaria, connessione con il mercato europeo, nell'ottica di una salvaguardia e di una promozione complessiva delle eccellenze italiane all'estero, per valutare tangibilmente i possibili orizzonti evolutivi della legge e, con essi, l'urgenza di un "respiro europeo" per le imprese ed i Professionisti.

«Analizzando bene, l'acronimo della Confederazione Aepi – ha dichiarato nel suo intervento introduttivo il Presidente dell'A.N.CO.T Celestino Bottoni – *si comprende come questo sia, per tutte le nostre associazioni, il luogo migliore per discutere di lavoro. Aepi è un'**associazione** di liberi cittadini, **europea** come la nostra casa, composta da **professionisti** "liberali" e liberi" e da **imprese**: siamo qui per unire le eccellenze ed avere l'eccellenza».*

A tal proposito, ricorda il Presidente A.N.CO.T, che ricopre anche il ruolo di coordinatore della Commissione Fiscalità e Tributi di Aepi *«di libere professioni si sono già occupati diversi testi legislativi dell'UE, risoluzioni del Parlamento europeo, decisioni della Corte di giustizia e altre iniziative ufficiali dell'Unione, senza tuttavia offrire, almeno finora, una definizione conclusiva di tale concetto così ampio: allo stesso modo per "fare impresa", in un mercato unico senza frontiere interne e in un contesto imprenditoriale sempre più globalizzato, è fondamentale che le misure a favore delle PMI siano basate su una definizione comune di libero mercato, regolamentato. La mancanza di una definizione comune potrebbe portare a un'applicazione non uniforme di politiche economiche e di conseguenza a una distorsione della leale concorrenza tra gli Stati membri. In questa situazione Aepi è, di fatto, un'associazione che ha messo al centro i propri associati, rappresentati da imprese e da Professionisti, creando un vero e proprio "incubatore" di idee e di esperienze da mettere a fattor comune di tutta la comunità, dando un proprio contributo fattivo con proposte concrete e mirate anche alle forze politiche».*

Con trasversalità tra imprese e Professionisti, A.N.CO.T ha dunque discusso di lavoro e professioni durante una "tre giorni" con argomenti, attività, problemi e organizzazioni tutte diverse tra di loro e tutte sintetizzate in Aepi, con la volontà di *«stare insieme e crescere rappresentando un modello virtuoso, già rappresentato e condiviso nei tavoli della Farnesina con i lavori sul "Made in Italy", guidati dal Sottosegretario Manlio Di Stefano su incarico del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, con 12 video conferenze su 6 giornate di lavoro, che hanno visto riunite oltre 150 associazioni di categoria e rappresentanze imprenditoriali in un momento di riflessione congiunto per aggiornare il piano di sostegno al Made in Italy alla luce della crisi innescata dal COVID-19».*

È un progetto, questo, di cui A.N.CO.T ha parlato a Manduria volutamente in maniera corale, esprimendo soddisfazione, tra l'altro, anche per l'ultimo intervento del Governo, a firma del Ministro Francesco Boccia, che accoglie la richiesta della conferenza Stato/Regioni sul decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/958: considerato che già con il comma 3 dell'art. 3 del decreto citato, le Regioni e le Provincie autonome possono trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le nuove disposizioni e le relative tabelle per il riconoscimento delle qualifiche professionali, è stato eliminato il successivo quarto comma che non chiariva la differenziazione tra i "soggetti regolatori", dando alle regioni potestà attuativa.

Parlando di Governo, *«non possiamo non ricordare il MISE ed il Ministro Stefano Patuanelli per aver dato dignità a tutti i Professionisti regolamentati dalla legge 4 con l'INI – PEC, di cui siamo in attesa di conoscere le modalità operative. In un periodo particolare, il legislatore si è ricordato anche dei professionisti iscritti nella gestione separata di cui alla legge 335 del 1995. Riprendendo il discorso dalla direttiva 958, ancora più importante è il ruolo delle nostre Regioni chiamate, appunto, ad un esame preventivo all'emanazione di ogni nuova disposizione sulle libere professioni. Per questo e altro ringraziamo il Presidente Refrigeri e la Regione Lazio per la disponibilità già dimostrata alla categoria dei tributaristi e a tutto il mondo di Aepi».*

Dunque, conclude Celestino Bottoni, "il Sesto Meeting delle Professione è il punto di arrivo, quest'anno e di partenza di un lavoro mai così intenso prima per le professioni tutte e per le stesse imprese. Vorrei ringraziare tutti i professionisti per l'impegno e la dedizione mostrata in questo difficile periodo, nell'aver supportato ed assistito con estrema professionalità un tessuto economico in forte difficoltà. Abbiamo portato avanti le nostre istanze politico-sindacali, cercando di riempire di contenuti quella tela che abbiamo incorniciato con la Legge 4/13 con i colori di tutti i professionisti regolamentati diversamente da Ordini e Albi. Allo stesso tempo, abbiamo donato il nostro impegno a tutte le organizzazioni che hanno voluto condividere con noi questo nuovo percorso, aiutandoci reciprocamente. Sicuramente abbiamo cambiato e superato una nostra giusta impostazione "buttando il cuore oltre l'ostacolo". In questo posto, fuori dai palazzi romani, abbiamo l'opportunità di risorgere e riprendere per mano le nostre attività per ripartire nuovamente e diversamente ancora più uniti e più determinati che mai. Dobbiamo lavorare insieme, da domani questo percorso unitario va seguito: **dal Meeting delle Professioni A.N.CO.T arriva un messaggio di disponibilità all'azione".**

"Sono felice del fatto che, nel giorno del suo Sesto Meeting – ha detto il Presidente della Confederazione Aepi, **Mino Dinoi** - A.N.CO.T abbia deciso di vivere questo evento all'interno della nostra festa, un segnale di adesione alla nostra visione europea in cui imprese e professionisti sono equiparati non solo sotto il profilo giuridico ma soprattutto sotto quello operativo. La nostra battaglia per la semplificazione della macchina burocratica è la via per trasformare il mondo delle imprese e dei professionisti. Aepi è al servizio degli associati, partite IVA, professionisti e piccole e medie imprese che ultimamente lottano per sopravvivere: senza di loro, non riparte il Paese. In tale contesto, i tributaristi, sono centrali perché Aepi dev'essere concreta e l'A.N.CO.T dà il giusto apporto per soluzioni reali sotto il profilo della fiscalità".

Al Meeting, l'A.N.CO.T ha discusso con Aepi e le altre associazioni aderenti di lavoro e professioni grazie alla

presenza di personalità che, per il loro ruolo istituzionale, potranno condividere ed integrare, in un dibattito aperto, le proposte emerse.

Tra i presenti al Meeting, hanno preso la parola due tra i principali sostenitori politici della Legge 4/2013: l'allora Onorevole **Amedeo Ciccanti**, oggi responsabile del settore Professioni di Aepi e la Senatrice **Anna Rita Fioroni,** Presidente di ConfCommercio Professioni e Presidente di Commissione UNI.

Amedeo Ciccanti ha ricordato l'excursus evolutivo che ha portato all'approvazione della Legge 4, "iniziata nel 2001, con la riforma Bassanini, con cui le Regioni diventarono protagoniste per la regolamentazione del settore delle imprese e delle professioni" ed ha ricordato alcune peculiarità della norma. "La riforma non ha trovato interpreti capaci di fare sintesi, obiettivo che vuole raggiungere Aepi, che è riuscita a farsi conoscere a livello europeo ed è diventata la voce di professionisti ed imprese che vogliono un Paese più moderno. Ringrazio l'A.N.CO.T, protagonista dell'approvazione della Legge 4/2013 ed il Presidente **Arvedo Marinelli**, che all'epoca s'impegnò a parlare con tutti i capigruppo e mi permise di dissociarmi, nel momento in cui la legge stava per non essere approvata, e di ottenere un risultato eccezionale".

"Le professioni sono in crescita nella compagine confederale – afferma la Senatrice **Anna Rita Fioroni** – e siamo d'accordo con A.N.CO.T, Aepi e chi condivide con noi l'idea di tenere unite imprese e professionisti. Sulla Legge 4 abbiamo ad esempio i dati sulle partite IVA, questi professionisti secondo i nostri dati crescono. I professionisti non ordinistici sono cresciuti del 62%, in tempo di Covid è nostro dovere guardare alla crescita delle professioni non regolamentate, grazie anche alla Legge 4, per la cui approvazione ho combattuto. Partivamo dall'esistenza di un mondo di professionisti non riconosciuto, volevamo che lo fossero attraverso un sistema che ne valorizzasse le competenze. Le associazioni validano appunto l'esperienza degli iscritti e mettono in modo un circolo virtuoso di formazione permanente e certificazione. Facendo riferimento alla norma UNI, possiamo risolvere ogni problema di diversità nelle definizioni delle professioni che si verificano nelle singole regioni".

Alessandro Amitrano, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, è membro della XI Commissione "Lavoro Pubblico e Privato" e si occupa dunque del mondo del lavoro nel suo complesso: "La mentalità del Parlamento è di stampo ordinistico: è difficile inquadrare persino i social media manager, qualora qualche parlamentare ne avesse bisogno è impossibile rendicontarli. Ho iniziato così un percorso di analisi della Legge 4/2013, per esempio sugli esperti di europrogettazione, per validarne le competenze. Una legge va sempre seguita, per adeguarla ai tempi ed infatti ritengo che il mio lavoro sia oggi quello di raccogliere proposte: riceverò le istanze dell'A.N.CO.T con spirito volto al miglioramento".

Il professor Maurizio Mensi, membro del comitato scientifico della Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, rappresenta il CIU-Unionquadri presso il **Comitato Economico e Sociale Europeo** (CESE), un organo consultivo dell'UE che comprende rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d'interesse, un esperto in materia di finanziamenti e fondi: "Voglio ricordare che, a livello europeo, il tema della regolamentazione delle libere professioni è stato affrontato negli Anni Novanta sotto i due profili della concorrenza e della libera circolazione, per eliminare norme anticoncorrenziali presenti nelle singole nazioni. Stiamo vivendo una rivoluzione digitale, emerge la necessità di affinare un sistema organizzativo fatto con big data, controlli basati sull'intelligenza artificiale: il nuovo ruolo degli Stati deve svilupparsi nel rispetto delle libertà. Su temi come la trasparenza, la comunicazione, la fiducia nei professionisti, l'impatto del digitale è già evidente, con conseguenze sulle qualità dei servizi erogati al cittadino. Confido nella capacità storica delle libere professioni di rispondere alle nuove sfide".

Fabio Refrigeri, consigliere della Regione Lazio, è il Presidente della IV Commissione "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio". Da sempre

sensibile alle istanze del mondo delle professioni, sta per presentare una delibera che introdurrà, nel Lazio, la figura dell'esperto fiscale e tributario: "La Legge 4/2013 è espressione di una realtà mutevole. Il fatto che abbia funzionato lo dimostra Aepi: 330.000 imprese rappresentate, 14.000 professionisti, 34 associazioni aderenti. È una norma aderente alla realtà: infatti, nel momento del lockdown, le nuove professioni hanno dimostrato il loro valore. Come legislatore regionale, posso contribuire ad inserire l'esperto tributario e spingere sulla formazione. Ci sostiene la forza dei professionisti, dimostrata proprio dalla Festa Aepi e dal Meeting A.N.CO.T: realizzata nonostante la situazione attuale, in un'area interna del Paese in cui è manifesto lo spirito di resilienza che fa parte del nuovo programma nazionale".

Per **Fabio Massimo**, Presidente della CNA Professioni, "La granulosità persino delle definizioni di alcune professioni, all'interno degli stessi elenchi regionali, pone difficoltà al professionista, al mercato ed ai consumatori. È necessario avere un riordino per cercare di
uniformare le definizioni delle figure professionali e delle competenze".

Ha partecipato al Meeting delle Professioni A.N.CO.T anche **Giacomo Riccio**, funzionario tecnico della Direzione Normazione UNI, colui che ha sviluppato la norma UNI 11511 di riferimento per i tributaristi: "La Commissione Tecnica UNI per le professioni non regolamentate esiste dal 2011, due anni prima della Legge 4 e, per quanto riguarda i tributaristi, la relativa norma, la 11511, ha visto una presenza e collaborazione fattiva dell'A.N.CO.T. Spero sia possibile esportare la normativa anche a livello europeo".

Il Sesto Meeting delle Professioni A.N.CO.T è stato trasmesso in streaming, per ottemperare alle attuali normative anti-Covid: ha moderato l'appuntamento la giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno", **Federica Marangio.**

L'importanza dei servizi e del lavoro di squadra

A cura di **A.n.co.t. Service**

Prendiamo spunto dalla partecipazione di A.N.CO.T al Congresso AEPI, Confederazione Associazioni Europee Professionisti e Imprese, tenutosi a Manduria (TA) dall'8 al 10 ottobre 2020, per evidenziare quanto **il giusto utilizzo dei servizi** messi a disposizione degli Studi professionali e delle Imprese di Servizi, con l'aggiunta ed il miglioramento evolutivo degli stessi, sia fondamentale per il supporto e la gestione di un'operatività competente.

In particolar modo, è stato questo il punto cardine emerso al Congresso AEPI: l'importanza della competenza e del lavoro di squadra.

In accordo con questa visione, tale concetto evidenzia che, nell'operatività e concretezza, il lavoro di **A.N.CO.T. Service** al servizio degli Studi e di riflesso delle Imprese, esercita un **valore essenziale**, il quale si rispecchia in un'esigenza sulla qualità fornita.

A.N.CO.T. Service abbraccia di fatto una continua evoluzione sulla ricerca, messa a disposizione e sviluppo dei Servizi offerti, legata anche alle esigenze normative in evoluzione ed al cambiamento delle necessità operative correlate.

Ne abbiamo avuto la riprova, in particolare negli ultimi due anni, con una maggior esigenza di qualificazione con la **Certificazione UNI**, con l'avvento della **fatturazione elettronica**, registratori di cassa telematici, carte carburanti elettroniche, crisi d'impresa, ed in particolare nel presente anno con **l'obbligatorietà dello SPID – PEC** e la necessità di adoperarsi per la **Carta Nazionale dei Servizi (CNS).**

Questi sono solo alcuni degli elementi e servizi che A.N.CO.T. Service è capace di fornire e mettere a disposizione, tramite portale dedicato, sul sito www.ancotservice.it, dove collegandosi si possono ritrovare i canali diretti per il Servizio a cui si vuole aderire: portali versatili, immediati nella comunicazione diretta, "per soluzioni professionali al tuo servizio".

A.N.CO.T. SERVICE
soluzioni professionali al tuo servizio

CHI E' ANCOT SERVICE?

Ancot Service è una società costituita allo scopo di sostenere in maniera efficiente e qualitativa l'attività del Tuo Studio professionale.

Ancot Service Ti accompagna in maniera sinergica nell'evoluzione della Tua Professione grazie allo sviluppo di una piattaforma di servizi, sia on line che off line, scelti d'intesa con una rete di partners di alto livello.

Il nostro obiettivo? Diventare il Tuo PUNTO DI RIFERIMENTO per ottenere i massimi risultati.

Ma vorremmo aggiungere qualche parola in più...

Il nostro lavoro è fatto soprattutto di concretezza, l'operatività è fondamentale per i nostri Studi.
E' quindi di estrema importanza fare in modo che il supporto di Servizi concreti e fattivi, ci diano la possibilità di concentrarci sui molteplici fattori del nostro lavoro, sulla nostra formazione, che è diventata fondamentale per essere al passo con le norme e con la professione che svolgiamo.

ANCOT Service è in continuo sviluppo per migliorare ed aggiungere quei Servizi e Prodotti utili agli Studi

A.N.CO.T. SERVICE
soluzioni professionali al tuo servizio

FEBOT

Febot scarica in automatico ed in real time tutte le fatture (attive, passive e messe a disposizione) e tutti i corrispettivi, per te e per tutti i tuoi clienti in delega (Aziende e soggetti non commerciali come Condomini e Onlus) direttamente dal Portale Fatture e Corrispettivi in una cartella del Pc o del Server. Febot permette di gestire in modo facile e veloce la fatturazione di tutti i clienti di studio indipendentemente dal software di fatturazione che utilizzano. Inoltre è possibile abilitare la gestione del Cassetto Fiscale e scaricare F24, ISA, Mod. 770, Mod. IRAP e molto altro ancora.
Febot è un software in costante aggiornamento e sempre allineato alle novità introdotte dall'AdE.

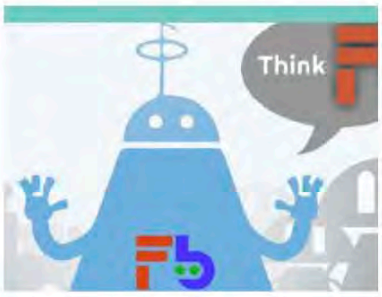

FATTURAZIONE

Fat Ancot è una piattaforma collaborativa di fatturazione elettronica completa, semplice e intuitiva. Permette di creare e scaricare il file xml delle fatture e grazie alla funzione "copia documento" si può trasformare velocemente una fattura in nota di credito e non solo.
Ai professionisti è dedicata un'intera area che gli permette di gestire in totale autonomia la fatturazione dei clienti.
Perfettamente integrato è l'Hub Ancot che permette l'invio e la ricezione delle fatture in XML e il monitoraggio degli esiti. Inoltre, in automatico l'Hub appone la firma digitale alle fatture trasmesse, garantendone l'autenticità, e le conserva per 10 anni.
Entrambi i software sono in fase di implementazione delle nuove specifiche del tracciato xml.

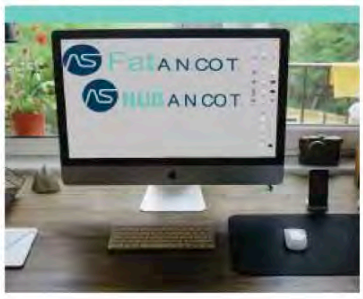

BLOOMFEET

Grazie a Bloomfleet hai a disposizione una soluzione integrata dei principali servizi di mobilità: Pedaggi, Parcheggi, Area C di Milano, Carburante, Multe e tanto altro! Con la nostra soluzione potrai separare i consumi privati da quelli aziendali e beneficiare del recupero totale dell'IVA sui pedaggi aziendali, oltre ad uno sconto di € 0,03 per litro su ogni rifornimento carburante.

PROMOZIONE SPECIALE

New!

PEC - SPID
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Tutto incluso
a soli € 50 + iva

Per tutti gli altri Servizi messi a disposizione consulta il nostro Sito!

www.ancotservice.it

Schema riepilogativo delle misure 2020 a sostegno Covid-19

A cura della **Redazione**

Gli interventi a sostegno all'economia italiana, adottati a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica legata alla diffusione del virus Covid-19, costituiscono un ginepraio di scadenze ed adempimenti in cui, talvolta, è difficile orientarsi.
L'articolo che segue propone schede riepilogative delle principali misure ancora in vigore, con puntuale indicazione, per ciascuna agevolazione, di tutte le disposizioni di prassi emanate alla data della stesura dello stesso.

	TAGLIO IRAP ***L'argomento è affrontato nel dettaglio nella rubrica "Soluzioni di Pratica Fiscale"***	
In sintesi	**Non debenza del versamento relativo a:** • **saldo Irap per l'anno 2019.** Resta, tuttavia, confermato l'obbligo di versamento dell'acconto per il medesimo periodo d'imposta; • **prima rata di acconto Irap per l'anno 2020.** L'importo è, in ogni caso, escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il medesimo anno.	***Art. 24*** ***D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020;** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 25 del 20 agosto 2020, § 1.1.**	
Aspetti da ricordare	Secondo le indicazioni dell'Agenzia, i contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo Irap 2019 devono compilare la sezione XVIII del quadro IS, mod. Irap 2020, riportando: • nella casella *«Tipo aiuto»*, il codice 1; • nella colonna 1 *«Codice aiuto»*, il codice 999; • nella colonna 3 *«Quadro»*, il quadro IR; • nelle successive colonne 4 *«Tipo norma»*, 5 *«Anno»*, 6 *«Numero»* e 7 *«Articolo»*, rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»; • nella colonna 26 *«Tipologia costi»,* il codice 20; • nella colonna 29 *«Importo aiuto spettante»*, l'importo del saldo Irap, relativo all'anno 2019, non versato in ossequio al citato art. 24. Le restanti colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello Irap 2020.	*[segue]*

Date da segnare	• **30 novembre 2020**, Il acconto Irap per l'anno 2020, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che non hanno subito riduzioni di fatturato per effetto dell'emergenza epidemiologica; • **30 aprile 2021,** Il acconto Irap per l'anno 2020, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che abbiano, nel primo semestre 2020, una riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; • **31 maggio 2021**, Il acconto Irap per l'anno 2020, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.	***Art. 24 D.L. n. 34/2020***

	CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI	
In sintesi	**Riconoscimento di un credito d'imposta**, non soggetto ai limiti di compensazione *ex* L. n. 244/2007 e L. n. 388/2000 e non imponibile, pari al 60% delle spese sostenute nell'anno solare 2020 (1° gennaio - 31 dicembre 2020) per: • **la sanificazione degli ambienti** in cui è esercitata l'attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati a tale scopo; • **l'acquisto di dispositivi di protezione** individuale finalizzati alla tutela della salute di lavoratori ed utenti; **nel limite massimo di 60.000 Euro di credito per ciascun beneficiario.** **Sotto il profilo soggettivo,** l'agevolazione interessa: • soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; • enti non commerciali, compresi ETS; • enti religiosi civilmente riconosciuti; indipendentemente dal regime fiscale adottato, ivi compresi imprese agricole, contribuenti forfettari ed in regime di vantaggio. Il credito è **utilizzabile, successivamente al sostenimento delle spese** agevolabili: • in compensazione, *ex* art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; • in dichiarazione dei redditi, in riduzione delle imposte dovute; • tramite cessione, anche parziale, ad altri soggetti.	***Art. 122 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 125 D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **circolare n. 20 del 10 luglio 2020, § 2;** • Agenzia delle Entrate, **provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020;** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 25 del 20 agosto 2020, § 3.2;** • Agenzia delle Entrate, **provvedimento n. 302831 del 11 settembre 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 52 del 14 settembre 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risposta ad interpello n. 363 del 16 settembre 2020.**	*[segue]*

Aspetti da ricordare	Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • l'attività di sanificazione dev'essere finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus determinante l'emergenza Covid-19 e deve risultare da apposita **certificazione** redatta da Professionisti in ossequio ai protocolli di regolamentazione vigenti (circolare Min. Salute n. 5443 del 20 febbraio 2020 e protocollo di regolamentazione del 24 aprile 2020); • le spese di pulizia degli impianti di condizionamento devono essere **differenti dalla** consueta prassi di **manutenzione ordinaria** degli impianti e dei relativi filtri. In particolare, devono essere finalizzate ad escludere la funzione di ricircolo dell'aria, ove possibile ed aumentare la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate; • le spese **per la consulenza** in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non possono essere considerate agevolabili *(risposta ad interpello);* • ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla normativa, il credito **è utilizzabile in ragione della percentuale del 15,6423%.** L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile dal singolo beneficiario è, pertanto, pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata all'Agenzia, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento, troncando il risultato all'unità di Euro. In merito alle modalità di utilizzo: • l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **da parte dei beneficiari** deve avvenire mediante utilizzo del codice tributo *"6917 - Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"*, appositamente istituito; • il credito spettante e i relativi utilizzi **andranno indicati nel quadro RU** del mod. Redditi relativo al periodo d'imposta nel quale la spese si considerano sostenute, specificando la quota utilizzata in dichiarazione, la quota compensata tramite modello F24 e la quota, eventualmente, ceduta; • in caso di cessione, occorre presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. **In relazione al cessionario**, la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata tale cessione non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso: in tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di **ulteriore cessione,** ma solo nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione.	***Art. 122 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 125 D.L. n. 34/2020*** *[segue]*

Date da segnare	• **7 settembre 2020,** scadenza trasmissione della "comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" nell'area riservata del sito web dell'Agenzia ovvero della comunicazione della rinuncia al credito precedentemente comunicato; • **14 settembre 2020**, termine di decorrenza per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito, ossia il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale utilizzabile; • **31 dicembre 2021**, termine ultimo per la cessione del credito da parte del soggetto sostenitore delle spese agevolabili ad altri soggetti, ivi comprese banche ed intermediari finanziari.	***Art. 122 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 125 D.L. n. 34/2020***

	CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO	
In sintesi	**Riconoscimento di un credito d'imposta**, non soggetto ai limiti di compensazione *ex* L. n. 244/2007 e L. n. 388/2000, pari al 60% delle spese sostenute nell'anno solare 2020 (1° gennaio - 31 dicembre 2020) per: • **interventi** necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento avverso la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; • **acquisti** di arredi di sicurezza; • **investimenti** in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza (es. software per *smart working*, sistemi di videoconferenza): • **acquisto** di apparecchiature per il controllo della temperatura; **nel limite massimo di 48.000 Euro di credito** (80.000 Euro di spese ammissibili) **per ciascun beneficiario.** **Sotto il profilo soggettivo,** l'agevolazione interessa: • soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, in forma individuale o collettiva, **in luoghi aperti al pubblico** e indicati nell'all.1; • associazioni, fondazioni e altri enti privati; • Enti del Terzo Settore. Il credito è **utilizzabile**: • in compensazione, *ex* art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; • tramite cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari, con facoltà di ulteriore cessione.	***Art. 122 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 120 D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **circolare n. 20 del 10 luglio 2020, § 1;** • Agenzia delle Entrate, **provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risposta ad interpello n. 361 del 16 settembre 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risposta ad interpello n. 362 del 16 settembre 2020**	*[segue]*

Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • l'utilizzo in compensazione, da parte del beneficiario ovvero dei cessionari dello stesso, può avvenire solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; • eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso; • a differenza degli altri *tax credit*, il credito d'imposta, allo stato attuale, concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • il credito spettante e i relativi utilizzi **andranno indicati nel quadro RU** del mod. Redditi relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota, eventualmente, ceduta; • le spese sostenute per **l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore** non rientrano in relazione a quelle per cui è possibile fruire del presente credito d'imposta *(risposta ad interpello);* • vanno inclusi, tra le spese agevolabili, tutti i costi relativi ad **interventi accessori** per i quali la relativa realizzazione sia stata necessaria, in termini di relazione causa-effetto, a seguito della messa in atto delle opere principali agevolabili. È il caso, ad esempio, del rifacimento dell'impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti prescritta dalla normativa *(risposta ad interpello)*.	***Art. 122 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 120 D.L. n. 34/2020***
Date da segnare	• **1° ottobre 2020**, apertura termini per la comunicazione telematica alle Entrate della cessione del credito ad altri soggetti; • **1° gennaio 2021**, decorrenza termine per l'utilizzo in compensazione orizzontale, su mod.F24, del credito da parte del beneficiario; • **30 novembre 2021,** scadenza trasmissione della "comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro" nell'area riservata del sito web dell'Agenzia ovvero della comunicazione della rinuncia al credito precedentemente comunicato; • **31 dicembre 2021**, termine ultimo per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito da parte del beneficiario o dei cessionari; • **31 dicembre 2021**, termine ultimo per la cessione del credito da parte del soggetto sostenitore delle spese agevolabili ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari.	

	Credito d'imposta botteghe e negozi	
In sintesi	**Riconoscimento di un credito d'imposta,** non imponibile, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020: • **degli immobili di categoria catastale C/1** per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, interessati dai provvedimenti di chiusura/sospensione dell'attività. Il credito è **utilizzabile**: • in compensazione, *ex* art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; • tramite cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari, con facoltà di ulteriore cessione.	***Art. 65 D.L. n. 18/2020*** ***Art. 122 D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020;** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 8 del 3 aprile 2020, § 3;** • Agenzia delle Entrate, **provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 39 del 13 luglio 2020**; • Agenzia delle Entrate, **risposta ad interpello n. 318 del 7 settembre 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risposta ad interpello n. 321 del 8 settembre 2020.**	
Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • il credito possa essere ceduto anche al locatore, o concedente, previa autorizzazione del medesimo, a titolo di pagamento del canone anche di mensilità successive. In tal caso, deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta. Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • in caso di concessione in **locazione di una pluralità di immobili**, di cui solo una parte rientranti nella categoria catastale agevolata, la fruizione del credito d'imposta è concessa solo con riferimento agli immobili di categoria C/1, determinando la parte del canone ad essi riferibili in proporzione alla rendita catastale dei medesimi (*risposta ad interpello*); • l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **da parte dei diretti aventi diritto** deve avvenire mediante utilizzo del codice tributo *"6914 - Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"*, appositamente istituito; • l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **da parte dei cessionari** deve avvenire mediante utilizzo del codice tributo *"6930 – Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione da parte del cessionario – art. 122 D.L. 34/2020"*, appositamente istituito.	
Date da segnare	• **25 marzo 2020**, decorrenza termine per l'utilizzo in compensazione orizzontale, su mod.F24, del credito da parte del beneficiario; • **31 dicembre 2021**, termine ultimo per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito da parte del beneficiario o dei cessionari; • **31 dicembre 2021,** termine ultimo per la cessione del credito da parte del soggetto sostenitore delle spese agevolabili ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari.	

	CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI COMMERCIALI	
In sintesi	**Riconoscimento di un credito d'imposta**, non imponibile, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, sublocazione, leasing o concessione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per le sole strutture turistico-ricettive con attività stagionale): • **di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività artistica, professionale, industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico. **Sotto il profilo soggettivo,** l'agevolazione interessa soggetti esercenti d'impresa, arte o professione che, contemporaneamente: • abbiano registrato, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 Euro (non richiesto per alberghi, agriturismi, strutture termali, agenzie di viaggio e tour operator); • presentino una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (non richiesto per gli enti non commerciali, purché gli immobili siano utilizzati ai soli fini istituzionali). Il credito è **utilizzabile**: • in compensazione, *ex* art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; • in dichiarazione dei redditi, in riduzione delle imposte dovute; • tramite cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari, con facoltà di ulteriore cessione.	***Art. 28 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 122 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 77 D.L. n. 104/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **circolare n. 14 del 6 giugno 2020, § 3;** • Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020;** • Agenzia delle Entrate, **provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 39 del 13 luglio 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risposta ad interpello n. 356 del 15 settembre 2020;** • Agenzia delle Entrate, **risposta ad interpello n. 364 del 16 settembre 2020.**	

[segue]

Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • nel caso di **affitto di azienda**, che comprenda almeno un immobile ad uso non abitativo, l'importo del credito d'imposta è ridimensionato al **30% del canone;** • il credito possa essere ceduto anche al locatore, o concedente, previa autorizzazione del medesimo, a titolo di pagamento del canone anche di mensilità successive. In tal caso, deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta. Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • in caso di utilizzo da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati **nel quadro RU del mod. Redditi** relativo al periodo d'imposta in cui la spesa si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso; • in caso di cessione, occorre presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il **cessionario** potrà utilizzare il credito dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione, **previa accettazione dello stesso** tramite la "piattaforma cessione crediti", nell'area riservata dell'Agenzia; • **in relazione al cessionario**, la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata tale cessione non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso: in tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di **ulteriore cessione**, ma solo nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione; • l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **da parte dei diretti aventi diritto** deve avvenire mediante utilizzo del codice tributo *"6920 - Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"*, appositamente istituito; • l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **da parte dei cessionari** deve avvenire mediante utilizzo del codice tributo *"6931 – Canoni di locazione immobili non abitative e affitto d'azienda - Utilizzo in compensazione da parte del cessionario – art. 122 D.L. 34/2020"*, appositamente istituito.	***Art. 28 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 122 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 77 D.L. n. 104/2020***
Date da segnare	• **13 luglio 2020**, apertura termini per la cessione del credito da parte del soggetto sostenitore delle spese agevolabili ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari; • **31 dicembre 2021,** termine ultimo per la cessione del credito da parte del soggetto sostenitore delle spese agevolabili ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari.	

	POTENZIAMENTO CREDITO D'IMPOSTA R&S AL SUD	
In sintesi	**Potenziamento del credito d'imposta** per gli investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo di cui all'art. 1, commi 198-209 della L. n. 160/2019, per le imprese operanti nelle seguenti Regioni: • **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,** ivi compresi progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente svolti da strutture produttive ubicate nelle predette regioni. Sotto il profilo oggettivo e soggettivo, si applica la normativa specifica del credito R&S, *ex* art. 1, commi 198-209 della L. n. 160/2019.	***Art. 244*** ***D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	*Non presenti*	
Aspetti da ricordare	La normativa prevede l'aumento della misura del credito dal 12%: • al 25% per le **grandi imprese** (che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di Euro); • al 35% per le **medie imprese** (che occupano almeno 50 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 10 milioni di Euro); • al 45% per le **piccole imprese** (che occupano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non è superiore a 10 milioni di Euro).	

	CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI	
In sintesi	**Modifica della disciplina del credito d'imposta** di cui all'art. 57-*bis* del D.L. n. 50/2017 (c.d. bonus pubblicità), per il solo anno solare 2020. Il credito è rideterminato in misura pari al **50% delle spese sostenute** (in luogo del 75% dell'incremento) nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 per: • **investimenti** in campagne pubblicitarie, sulla stampa periodica e quotidiana, anche online, con un limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di Euro e sulle emittenti televisive e radiofoniche, con un limite complessivo di spesa pari a 35 milioni di Euro. **Sotto il profilo soggettivo**, l'agevolazione interessa: • soggetti esercenti attività d'impresa, sul territorio dello Stato, in forma individuale o collettiva; • soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, arti e professioni, sul territorio dello Stato; • enti non commerciali, ivi compresi gli Enti del Terzo Settore, a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile o iscrizione ad un Albo professionale. Il credito è **utilizzabile**: • esclusivamente in compensazione, *ex* art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.	***Art. 98*** ***D.L. n. 18/2020*** ***Art. 186*** ***D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **circolare n. 25 del 20 agosto 2020, § 4.**	
Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • l'istanza di **comunicazione per l'accesso al credito** dev'essere presentata tra il 1° settembre e il 30 settembre 2020, accedendo all'area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate; • l'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita **attestazione** rilasciata dai Professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale dei conti. Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2020 **restano**, in ogni caso, **valide** ed il relativo credito, allora calcolato con i criteri di calcolo previgenti, verrà **rideterminato** con i nuovi criteri; • l'utilizzo del credito in compensazione da parte dei beneficiari dovrà avvenire tramite l'utilizzo del codice tributo "**6900** - *Credito d'imposta - investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e successive modifiche*", riportando come anno di riferimento l'anno 2020 di maturazione del credito; • il credito spettante e i relativi utilizzi **andranno indicati nel quadro RU** del mod. Redditi relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando la quota compensata tramite modello F24.	

[segue]

Date da segnare	• **30 settembre 2020**, termine ultimo per la "prenotazione" del credito mediante comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate; • **31 gennaio 2021**, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva che attesti l'effettiva esecuzione degli investimenti agevolati	***Art. 98 D.L. n. 18/2020*** ***Art. 186 D.L. n. 34/2020***

	SUPERBONUS 110% ***L'argomento è affrontato nel dettaglio nella rubrica "Soluzioni di Pratica Fiscale" in questo numero ed in quello di Settembre***	
In sintesi	**Riconoscimento di una detrazione pari al 110%** per le spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 per i seguenti interventi (c.d. **trainanti**): • interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (incluso tetto) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente (dotata di impianti per gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento) e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno; • interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali** (ovvero il suolo su cui insiste l'edificio, i tetti e i lastrici solari, nonché le opere e le installazioni di uso e godimento comune) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione o a pompa di calore o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, ivi comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto, nonché la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente; • **interventi sugli edifici unifamiliari** – ossia unica unità immobiliare che sia di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente e dotata di uno o più accessi autonomi dall'esterno – o sulle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (accesso indipendente non comune ad altre unità, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o dal cortile o giardino di proprietà) e relative pertinenze, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione o a pompa di calore o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari o con caldaie a biomasse, ivi comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto;	***Artt. 119-121 D.L. n. 34/2020*** *[segue]*

	• **interventi antisismici sugli edifici**, in termini di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, indipendentemente dalla classe sismica conseguita, ivi comprese le spese degli acquirenti delle case antisismiche, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici e l'esecuzione di opere, sulle parti strutturali, per la messa in sicurezza statica, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera nel caso di tali interventi; • tutte le opere di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. **trainati**), purché siano eseguiti in concomitanza ad un intervento trainante, tra cui: acquisto e posa in opera di infissi e schermature solari; • qualsiasi intervento di risparmio energetico (**trainati**) su immobili di interesse paesaggistico e culturale, soggetti a vincoli, qualora gli interventi trainanti siano vietati dai regolamenti edilizi; • interventi di **installazione di pannelli solari fotovoltaici (trainati)** connessi alla rete elettrica su edifici e contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici integrati, entro il limite di spesa di 1.000 Euro per kWh, se eseguiti in concomitanza di uno dei tre interventi trainanti; • interventi di **installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici (**trainati**), se eseguiti in concomitanza di uno dei tre interventi di riduzione energetica trainanti; **effettuati su unità immobiliari di qualunque tipologia, ad esclusione delle categorie A/1, A8, A/9.** **Sotto il profilo soggettivo,** l'agevolazione interessa: • **condomìni**, ivi compresi gli edifici con un numero di condòmini inferiore ad otto, privi di amministratore. In tal caso, costoro utilizzeranno il codice fiscale del condomino che ha effettuato i relativi adempimenti; • **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari, che detengano l'immobile a titolo di proprietà, nuda proprietà, locazione o altro diritto reale di godimento e loro conviventi; • Istituti autonomi case popolari (**IACP**) ed enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di *"in house providing"* per gli interventi su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;	***Artt. 119-121 D.L. n. 34/2020*** *[segue]*

	• **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa, per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; • **associazioni e società sportive dilettantistiche**, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; • **Onlus, Odv e Aps** iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In merito alle modalità di **utilizzo**, la detrazione del 110% può essere: • utilizzata, in dichiarazione dei redditi, in riduzione delle imposte in 5 quote annuali di pari importo; • ceduta, come credito d'imposta, ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari, con facoltà di ulteriore cessione; • trasformata in uno sconto in fattura, anche parziale, sul corrispettivo fino a concorrenza del 100% del dovuto.	***Artt. 119-121 D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	• D.M. Mise (asseverazioni) del **31 luglio 2020;** • D. Interministeriale Requisiti del **6 agosto 2020;** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 24 dell'8 agosto 2020**; • Agenzia delle Entrate, **provvedimento n. 283847 dell'8 agosto 2020;** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 25 del 20 agosto 2020**; • Agenzia delle Entrate, **risposte ad interpelli 325-329 del 9 settembre 2020.**	
Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • per l'accesso all'agevolazione, gli interventi di riduzione energetica devono, nel loro complesso, assicurare il **miglioramento di almeno due classi** energetiche dell'edificio e, ove ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica dall'APE; • la scelta per la cessione o lo sconto può essere esercitata in relazione a ciascuno **Stato di Avanzamento Lavori** (SAL), fino ad un massimo di due ed ognuno di importo non inferiore al 30% dell'intervento complessivo; • in caso di opzione per lo sconto in fattura, il contributo è recuperato, dal **fornitore**, sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tal caso, l'importo dello sconto praticato non incide sull'imponibile ai fini Iva e va espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato *ex* art. 121 del D.L. n. 34/2020; • con esclusivo riferimento agli interventi antisismici, il credito conseguente può essere **ceduto ad una società assicuratrice** previa stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, con riduzione della detrazione al 90%.	

[segue]

	La normativa stabilisce, altresì, **tetti di spesa massima**, differenziati per ciascun intervento agevolato, come di seguito elencati: • per l'isolamento termico: 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, se funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 40.000 Euro per ciascuna unità immobiliare per gli edifici composti da 2 a 8 unità; 30.000 Euro per ciascuna unità immobiliare per gli edifici composti da oltre 8 unità; • per interventi sulle parti comuni condominiali: 20.000 Euro per ciascuna unità immobiliare per gli edifici composti da 2 a 8 unità; 15.000 Euro per ciascuna unità immobiliare per gli edifici composti da oltre 8 unità; • per la sostituzione degli impianti di climatizzazione negli edifici unifamiliari: 30.000 Euro per un numero massimo di due unità immobiliari; • per gli interventi trainati: valgono i limiti di spesa previsi per ciascun intervento trainante; • per gli interventi antisismici: limite ordinario di spesa pari a 96.000 Euro; • per l'installazione di impianti solari fotovoltaici: 48.000 Euro di spesa totale e, in ogni caso, 2.400 Euro per ogni kWh di potenza nominale dell'impianto; • per l'installazione delle colonnine di ricarica: 3.000 Euro di spesa. Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • gli interventi **trainati** sono gli unici di cui possono beneficiare i singoli appartamenti, ossia un intervento trainante condominiale consente al singolo condomino di usufruire del superbonus per il proprio appartamento; • le spese per interventi trainanti sostenute **prima del 1° luglio 2020** non consentono l'accesso al superbonus per gli interventi trainati effettuati dopo la medesima data; • ai fini del superbonus, **non si considerano condomìni** due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, ma occorre far riferimento alla nozione civilistica di condominio. Quest'ultimo costituisce una particolare forma di comunione, forzosa e non soggetta a scioglimento, in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, i quali sono tenuti al sostenimento, in proporzione ai millesimi di proprietà, delle spese per la conservazione delle cose comuni *(risposta ad interpello);* • ai fini del riconoscimento della detrazione, i lavori devono essere regolarmente **pagati con bonifico bancario** o postale da cui risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il c.f. del beneficiario della detrazione ed il numero di P.Iva o c.f. dell'impresa che ha effettuato i lavori;	***Artt. 119-121 D.L. n. 34/2020*** *[segue]*

	• ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, inoltre, è necessario richiedere, per gli interventi di efficientamento energetico, l'**asseverazione** da parte di un tecnico abilitato, che attesti che la conformità dell'intervento realizzato ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei Professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; • ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il beneficiario deve richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione, che attesti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, nonché la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai Professionisti incaricati. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997, da soggetti abilitati quali Dottori commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro e CAF; • **l'esercizio dell'opzione**, sia per la cessione sia per lo sconto in fattura, dev'essere comunicato, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello a decorrere dal 15 ottobre 2020 e sino al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolate ovvero, in caso di cessione delle rate residue non fruite, dell'anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sarebbe stata indicata la prima delle rate cedute e non utilizzate dall'avente diritto; • la comunicazione di cui sopra è **inviata**, decorsi almeno 5 giorni dal rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione delle asseverazioni richieste, da parte dell'Enea: - dal singolo beneficiario della detrazione, direttamente oppure attraverso un intermediario; - ovvero, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di condomini, dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, - ovvero, nei condomini privi di amministratore, per dimensioni, dal condomino all'uopo incaricato direttamente oppure attraverso un intermediario, - dal soggetto che appone il visto di conformità, obbligatoriamente in caso di cessione delle rate residue non fruite;	***Artt. 119-121 D.L. n. 34/2020*** *[segue]*

	• la comunicazione di cui sopra **può essere annullata** entro il quinto giorno del mese successivo a quello d'invio, pena il rifiuto della richiesta; nello stesso termine, può essere inviata una comunicazione integralmente sostitutiva della precedente; • con la cessione, **i cessionari o i fornitori** acquisiscono un credito utilizzabile in compensazione (ad esclusione dei debiti da rottamazione-*ter*) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di comunicazione dell'opzione e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, previa conferma ed accettazione del credito nell'apposita "piattaforma cessione crediti" dell'Area Riservata sul sito internet dell'Agenzia; • in alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari o fornitori possono altresì, cedere il proprio credito ad altri soggetti, ivi comprese banche ed intermediari finanziari; • **con riferimento al cessionario**, la quota di credito non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere chiesta a rimborso né riportata negli anni successivi.	***Artt. 119-121 D.L. n. 34/2020***
Date da segnare	• **1° luglio 2020**, apertura termini per l'effettuazione degli interventi trainanti e trainati oggetto di agevolazione; • **15 ottobre 2020**, decorrenza termine per la trasmissione della comunicazione di cessione del credito ovvero dell'opzione per lo sconto in fattura nell'area riservata del sito web dell'Agenzia; • **31 dicembre 2021**, termine ultimo per l'effettuazione e la conclusione dei lavori agevolati; • **30 giugno 2022**, termine ultimo per l'effettuazione e la conclusione dei lavori agevolati per gli IACP.	

	COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE IMPRESE E PROFESSIONISTI	
In sintesi	**Riscrittura del sistema sanzionatorio relativo a:** • obblighi di comunicazione del domicilio digitale di imprese e Professionisti. Nel sistema digitalizzato per la comunicazione tra operatori economici e P.A., sono obbligati alla comunicazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, al Registro delle Imprese: • imprese in forma **societaria** (società di persone e di capitali, società semplici, società cooperative in qualsiasi forma costituite, società consortili e le sedi secondarie di società straniere); • imprese in forma **individuale**; • **Professionisti, con obbligo di comunicazione al proprio Albo o elenco di appartenenza.**	***Art. 37 D.L. n. 76/2020*** ***Art. 5 D.L. n. 172/2012*** ***Art. 16 D.L. n. 185/2008***
Riferimenti di prassi	• CNDCEC, **nota informativa n. 98 del 31 agosto 2020.**	*[segue]*

Aspetti da ricordare	La normativa prevede, in caso di mancata comunicazione nei termini: • per le imprese costituite in forma societaria, applicazione della sanzione di importo compreso tra 206 Euro (minimo) e 2.064 Euro (massimo), cioè pari al doppio di quella *ex* art. 2603 c.c; • per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, applicazione di una sanzione, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, di importo compreso tra 30 Euro (minimo) e 1548 Euro (massimo), cioè pari al triplo di quella *ex* art. 2194 c.c.; • assegnazione d'ufficio alle imprese inadempienti, di un nuovo indirizzo digitale, consultabile sul portale INI-PEC; • per i Professionisti, applicazione della sanzione, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, della sospensione dall'Albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.	***Art. 37*** ***D.L. n. 76/2020*** ***Art. 5*** ***D.L. n. 172/2012*** ***Art. 16*** ***D.L. n. 185/2008***
Date da segnare	• **1° ottobre 2020**, termine per la comunicazione del proprio domicilio digitale, da parte dei soggetti interessati.	

	RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI	
In sintesi	**Riapertura termini per la rivalutazione dei seguenti beni d'impresa e partecipazioni,** di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342: • terreni e fabbricati; • impianti e macchinari; • attrezzature; • marchi e brevetti; • partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, purché risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. **Sotto il profilo soggettivo**, l'agevolazione interessa: • società di capitali ed enti commerciali, residenti nel territorio dello Stato che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.	***Art. 110*** ***D.L. n. 104/2020*** ***Art. 13*** ***L. n. 342/2000***
Riferimenti di prassi	Non presenti.	*[segue]*

Aspetti da ricordare	La normativa prevede che la rivalutazione: • dovrà avvenire nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; • **può essere effettuata distintamente per un singolo bene;** • possa avvenire **ai soli fini civilistici e contabili**, in modo gratuito; • possa spiegare effetti anche **a livello fiscale**, previo versamento di **un'imposta sostitutiva** delle II.DD. e di eventuali addizionali pari al 3%. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di **due rate di pari importo,** di cui: • la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; • la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Il **saldo attivo** risultante dalla rivalutazione deve essere imputato come: • capitale; • ovvero riserva speciale, non utilizzabile. Ai fini fiscali, la riserva è in sospensione d'imposta finché resterà iscritta in bilancio. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle II.DD. e di eventuali addizionali pari al 10%: a seguito dell'affrancatura, il saldo diverrà riserva di utili liberamente distribuibile ai soci.	***Art. 110*** ***D.L. n. 104/2020*** ***Art. 13*** ***L. n. 342/2000***
Date da segnare	• **31 dicembre 2019,** data a cui devono risultare iscritti i beni rivalutati in bilancio.	

	RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	
In sintesi	**Riapertura termini per la rivalutazione di:** • terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili, posseduti, non in regime d'impresa, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi, alla data del 1° luglio 2020; • partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute, non in regime d'impresa, a titolo di proprietà o usufrutto, alla data del 1° luglio 2020 già prorogati, per l'anno 2020, dall'art.1, commi 693-694 della L. n. 160/2019. **Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione interessa:** • persone fisiche, per operazioni estranee all'attività d'impresa; • società semplici ed enti equiparati; • enti non commerciali, per i beni che rientrano nell'attività istituzionale.	***Art. 137*** ***D.L. n. 34/2020*** ***Artt.5-7*** ***L. n. 448/2001***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **circolare n. 47 del 24 ottobre 2011**	*[segue]*

Aspetti da ricordare	La normativa prevede, con scadenza al 15 novembre 2020: • redazione e il giuramento di una perizia di stima, da parte di un **Professionista abilitato attestante il valore** della partecipazione o del terreno alla data del 1° luglio 2020; • **versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11%**, da applicarsi sull'intero valore periziato, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione ovvero in **un massimo di tre rate annuali di pari importo**, a partire dal 15 novembre 2020, utilizzando il seguente codice tributo: • *"8055 - imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati"* • *"8056 - imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola".* Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • la rivalutazione si considera **perfezionata** con la redazione della perizia giurata di stima ed il versamento dell'intera o della prima rata dell'imposta sostitutiva nei termini sopra indicati; • solo a seguito di quanto sopra, il contribuente può avvalersi del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'articolo 67 del Tuir; • il versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il termine, la rivalutazione non può ritenersi perfezionata ed il contribuente può chiedere a **rimborso** quanto versato; • in caso di **omesso versamento** delle rate successive alla prima, il contribuente può regolarizzare la violazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso.	***Art. 137*** ***D.L. n. 34/2020*** ***Artt.5-7*** ***L. n. 448/2001***
Date da segnare	• **1° luglio 2020,** data in cui devono risultare posseduti i terreni o le partecipazioni oggetto di rivalutazione; • **15 novembre 2020**, termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia di stima ad opera di un Professionista abilitato; • **15 novembre 2020**, termine per il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero della prima rata annuale, in caso di rateizzazione; • **15 novembre 2021**, termine per il versamento della seconda rata annuale, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva; • **15 novembre 2022**, termine per il versamento della terza rata annuale, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva.	

	DIFFERIMENTO VERSAMENTO II ACCONTO IMPOSTE	
In sintesi	**Proroga del termine di versamento della seconda rata (o unica rata) di acconto di:** • imposte sui redditi e addizionali, • Irap dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. **Sotto il profilo soggettivo**, l'agevolazione interessa: • contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al tetto fissato, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione a cura del Ministro dell'Economia e delle finanze; • contribuenti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi ISA; • contribuenti che applicano il regime dei minimi *ex* art. 27, comma 1 del D.L. n. 98/2011; • contribuenti che adottano il regime forfetario *ex* art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014; • contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti di cui sopra.	***Art. 98 D.L. n. 104/2020*** ***Art. 1 D.P.C.M. 27 giugno 2020***
Riferimenti di prassi	Non presenti.	
Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • la proroga è condizionata alla circostanza che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020, rispetto al **medesimo periodo dell'anno precedente.**	
Date da segnare	• **30 aprile 2021,** termine ultimo per il versamento della seconda, ovvero unica, rata di acconto delle imposte sul reddito ed Irap, dovute per l'anno d'imposta 2020.	

	ULTERIORE RATEAZIONE VERSAMENTI SOSPESI	
In sintesi	**Ripresa dei versamenti in autoliquidazione di:** • ritenute alla fonte sui redditi lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e relative addizionali regionali e comunali; • imposta sul valore aggiunto; • contributi previdenziali e assistenziali, sia come contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti ed alla Gestione separata Inps, sia prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione Ivs commercianti – artigiani; • premi per l'assicurazione obbligatoria Inail; rispettivamente scadenti nei mesi di aprile 2020 (per quanto dovuto relativamente a marzo 2020) e maggio 2020 (per quanto dovuto relativamente ad aprile 2020). **Sotto il profilo soggettivo**, la sospensione interessava: • soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione dopo il 31 marzo 2019, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ovvero del volume del fatturato o dei corrispettivi nel periodo d'imposta precedente;	***Artt. 18-19 D.L. n. 23/2020*** ***Artt. 126-127 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 97 D.L. n. 104/2020*** *[segue]*

	• enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa; • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché abbiano subìto rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e di compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente; • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel 2019 e che abbiano subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel/i mese/i di marzo e/o aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente; • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro nel 2019 e che abbiano subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel/i mese/i di marzo e/o aprile 2020 di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente; • soggetti di cui all'art. 61, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator…) per i versamenti in scadenza tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (30 giugno se federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche).	***Artt. 18-19 D.L. n. 23/2020*** ***Artt. 126-127 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 97 D.L. n. 104/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 25 del 20 agosto 2020, § 3.4.**	
Aspetti da ricordare	La normativa prevede la scelta tra due opzioni: • **saldare il 100% delle somme sospese**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 16 dicembre 2020**, nel modo che segue; ossia, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero tramite versamento rateale, in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con inizio dal 16 settembre 2020 e termine al 16 dicembre 2020 (art. 126, D. "Rilancio"); • **procedere al versamento 50% - 50%,** senza applicazione di sanzioni e interessi, nel modo che segue; ossia, effettuare i versamenti sospesi, nella misura del 50% in unica soluzione il 16 settembre 2020 ovvero tramite versamento rateale, in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con inizio dal 16 settembre 2020 e termine al 16 dicembre 2020, mentre il restante 50% può essere rateizzato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con inizio dal 16 gennaio 2021(Art. 97, D. "Agosto").	

[segue]

Date da segnare	• **16 settembre 2020,** termine per il versamento del 100% delle somme sospese o della prima di 4 rate di pari importo (25%), se si è scelto di versare l'intero dovuto entro il 16 dicembre 2020; • **16 settembre 2020**, termine per il versamento del 50% delle somme sospese o della prima di 4 rate di pari importo (12,50%) se si è scelto di versare solo il 50% del dovuto entro il 16 dicembre 2020; • **16 dicembre 2020**, termine ultimo per il versamento rateale del 100% ovvero 50% delle somme sospese; • **16 gennaio 2021**, termine da cui deve decorrere la prima rata di rateizzo del restante 50% dovuto, se si è scelto di versare 50%-50%.	***Artt. 18-19 D.L. n. 23/2020*** ***Artt. 126-127 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 97 D.L. n. 104/2020***

	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO NON SUBITE	
In sintesi	**Versamento**, da parte dei lavoratori autonomi, **delle ritenute d'acconto** *ex* artt. 25 e ss. del D.P.R. n. 600/1973, non operate dai sostituti d'imposta sui ricavi e compensi percepiti nel periodo 17 marzo – 31 maggio 2020. **Sotto il profilo soggettivo**, l'agevolazione ha riguardato: • percettori di redditi di lavoro autonomo e altri redditi, provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, che siano risiedenti sul territorio dello Stato e che presentano ricavi e compensi, per l'anno d'imposta 2019, non superiori a 400.000 Euro purché non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente.	***Art. 19 D.L. n. 23/2020*** ***Art. 126 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 97 D.L. n. 104/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 50 del 7 settembre 2020**	
Aspetti da ricordare	La normativa prevede la scelta tra due opzioni: • **versare il 100% delle ritenute non operate dal sostituto,** senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 16 dicembre 2020**, nel modo che segue; ossia, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero tramite versamento rateale, in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con inizio dal 16 settembre 2020 e termine al 16 dicembre 2020 (art. 126, D. "Rilancio"); • **procedere al versamento 50% - 50%**, senza applicazione di sanzioni e interessi, nel modo che segue; ossia, versare le ritenute sospese, nella misura del 50% in unica soluzione il 16 settembre 2020 ovvero tramite versamento rateale, in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con inizio dal 16 settembre 2020 e termine al 16 dicembre 2020, mentre il restante 50% può essere rateizzato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con inizio dal 16 gennaio 2021 (art. 97, D. "Agosto").	*[segue]*

	Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • i soggetti interessati provvedono al versamento delle ritenute non subite utilizzando il codice tributo *"4050 - Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23";* • in sede di F24, occorre indicare l'eventuale rateazione nel campo *"Rateazione/regione/prov./mese rif."* nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo va valorizzato con "0101".	***Art. 19 D.L. n. 23/2020*** ***Art. 126 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 97 D.L. n. 104/2020***
Date da segnare	• **16 settembre 2020**, termine per il versamento del 100% delle ritenute o della prima di 4 rate di pari importo (25%), se si è scelto di versare l'intero dovuto entro il 16 dicembre 2020; • **16 settembre 2020**, termine per il versamento del 50% delle ritenute o della prima di 4 rate di pari importo (12,50%) se si è scelto di versare solo il 50% del dovuto entro il 16 dicembre 2020; • **16 dicembre 2020,** termine ultimo per il versamento rateale del 100% ovvero 50% delle ritenute non subite; • **16 gennaio 2021**, termine da cui deve decorrere la prima rata di rateizzo del restante 50% dovuto, se si è scelto di versare 50%-50%.	

	SOSPENSIONE RISCOSSIONE COATTIVA	
In sintesi	**Sospensione** dei termini per il pagamento dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo **8 marzo 2020 – 15 ottobre 2020:** • atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali; • atti di espropriazione forzata, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-*bis*; • atti di addebito dell'aggio e delle spese relative alle procedure esecutive; • atti di dilazione del pagamento, dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione; • ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali; • atti di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari. **Sotto il profilo soggettivo**, l'agevolazione interessa: • tutti i contribuenti destinatari degli atti di riscossione, indipendentemente dallo *status* di operatore economico.	***Art. 68 D.L. n. 18/2020*** ***Art. 152 D.L. n. 34/2020*** ***Art. 99 D.L. n. 104/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate Riscossione, **Faq decreti "Cura Italia", "Rilancio" e "Agosto";** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 25 del 20 agosto 2020, § 3.9.**	*[segue]*

Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • siano sospesi, per il periodo 19 maggio 2020 – 15 ottobre 2020, anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sino all'inizio del suddetto periodo di sospensione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensione o indennità sostitutive ed assegni di quiescenza; • sia esteso, passando da 5 a 10, il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e alle domande di rateazione presentate entro il 15 ottobre 2020; • il versamento delle somme sospese avvenga in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020, ossia entro la fine del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione, da presentarsi opportunamente entro il 30 novembre 2020.	***Art. 68*** ***D.L. n. 18/2020*** ***Art. 152*** ***D.L. n. 34/2020*** ***Art. 99*** ***D.L. n. 104/2020***
Date da segnare	• **15 ottobre 2020**, termine del periodo di sospensione per l'attività dell'Agente della Riscossione; • **30 novembre 2020**, termine per il versamento delle somme dovute.	

	RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE AVVISI BONARI	
In sintesi	**Sospensione** dei termini per il pagamento delle somme dovute, nel periodo **8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, a seguito di:** • controllo automatizzato *ex* art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, delle dichiarazioni dei redditi (mod. Redditi), della dichiarazione annuale Iva, del mod.770 e del mod. Irap; • controllo formale *ex* art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni dei redditi (mod. Redditi), della dichiarazione annuale Iva, del mod.770 e del mod. Irap. **Sotto il profilo soggettivo,** l'agevolazione interessa: • tutti i contribuenti destinatari dei c.d. "avvisi bonari".	***Art. 144*** ***D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate Riscossione, **Faq decreti "Cura Italia", "Rilancio" e "Agosto";** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 25 del 20 agosto 2020, § 3.5;** • Agenzia delle Entrate, **risposta ad interpello n. 357 del 16 settembre 2020.**	*[segue]*

Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • i versamenti delle somme dovute ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-*bis* del D.Lgs. n. 462/1997, scadenti nel periodo di sospensione, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni; • il versamento delle somme dovute può avvenire, al termine del periodo di sospensione, in unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre 2020, con scadenza al 16 di ciascun mese. Secondo le indicazioni dell'Agenzia: • nel caso in cui il termine di versamento della **sola prima rata** sia ricaduto nel periodo di sospensione, la proroga spiega un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive, che devono essere conseguentemente rideterminate. Diversamente, in caso di scadenza, nel periodo di sospensione, di rate successive alla prima, il piano di rateazione manterrà le scadenze originarie; • **in merito al termine per l'esibizione dei documenti** da parte del contribuente in caso di liquidazione automatica o controllo formale, anch'esso si ritiene prorogato al 16 settembre 2020.	***Art. 144*** ***D.L. n. 34/2020***
Date da segnare	• **16 settembre 2020**, termine del periodo di sospensione per il versamento delle somme dovute a seguito dei c.d. avvisi bonari; • **16 settembre 2020**, termine per il versamento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni ed interessi in unica soluzione ovvero della prima di 4 rate mensili di pari importo.	

	PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO	
In sintesi	**Differimento** dei termini per il pagamento delle rate in scadenza, nel 2020, per i piani di rateazione relativi a: • **definizioni agevolate** *ex* art. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 ed art. 16-*bis* del D.L. n. 34/2019 (rottamazione-*ter*); • **definizioni agevolate** *ex* art. 1, commi 190 e 193 della L. n. 145/2018 (saldo e stralcio).	***Art. 154*** ***D.L. n. 34/2020***
Riferimenti di prassi	• Agenzia delle Entrate Riscossione, **Faq decreti "Cura Italia", "Rilancio" e "Agosto";** • Agenzia delle Entrate, **circolare n. 25 del 20 agosto 2020, § 3.9**	
Aspetti da ricordare	La normativa prevede che: • il contribuente non decade dai benefici della "rottamazione" e del c.d. "saldo e stralcio", purché versi entro il 10 dicembre le rate scadenti nel 2020; • i contribuenti decaduti dalle definizioni agevolate (per il mancato versamento delle rate) **al 31 dicembre 2019**, possano chiedere un piano di rateazione ordinario per il pagamento delle somme residue; • il pagamento delle somme dovute non può avvenire tramite compensazione con crediti d'imposta spettanti, ma esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018.	
Date da segnare	• **10 dicembre 2020**, termine per il versamento delle somme dovute in pendenza della c.d. "pace fiscale", senza applicazione di sanzioni ed interessi.	

Adempimenti necessari ai fini del Superbonus

A cura della **Redazione**

Ai fini del Superbonus, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a rispettare una serie di prescrizioni ed adempimenti previsti sia dalla norma di riferimento, sia da D.M. già pubblicati o pubblicati in seguito alla norma che ne ha stabilito le linee guida. È necessario che tali adempimenti vengano regolarmente eseguiti, pena la decadenza dalla detrazione.

In prima battuta, vediamo in dettaglio le fonti normative e di prassi in questione:

AI FINI DELLA DETRAZIONE	AI FINI DELLO SCONTO SUL CORRISPETTIVO E/O DELLA CESSIONE DEL CREDITO
• art. 119, comma 3 del D.L. n. 34/2020: **classe energetica e A.P.E.;** • art. 119, comma 7 del D.L. n. 34/2020: **cessione** energia non auto consumata **al GSE;** • art. 119, commi 13 e 13-*bis* del D.L. n. 34/2020: **asseverazioni;** • decreto del MISE in concerto con MEF, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2020, con entrata in vigore dal 6 ottobre 2020: **decreto "Requisiti"** per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. **Ecobonus**; • decreto MISE del 6 agosto 2020 pubblicato sulla GU del 5 ottobre 2020 con entrata in vigore dal 20 ottobre 2020: **decreto "Asseverazioni"** per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. **Ecobonus**; • decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017: **Sismabonus** - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché modalità per l'attestazione, da parte di Professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati; • Agenzia Informa luglio 2020 Superbonus 110%; • Agenzia delle Entrate, circolare 28/E dell'8 agosto 2020.	• art. 119, comma 11 del D.L. n. 34/2020: v**isto di conformità;** • art. 119, comma 13 del D.L. n. 34/2020: **asseverazioni** necessarie anche ai fini dello sconto e della cessione credito; • art. 121, D.L. n. 34/2020: **opzione per la cessione o per lo sconto** in luogo delle detrazioni fiscali; • Agenzia Informa luglio 2020 Superbonus 110%; • Agenzia delle Entrate, circolare 28/E dell'8 agosto 2020; • Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore, prot. n. 283847/2020 dell'8 agosto 2020.

I REQUISITI

Ai sensi del comma 13 dell'art. 119, D.L. n. 34/220, ai fini della detrazione del 110%:

*«**a)** per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo* (Ecobonus)*, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico[1], da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;*

b) *per gli interventi di cui al comma 4,* (Sismabonus) *l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.»*

Ai sensi del successivo comma 13-*bis* dell'art. 119, D.L. n. 34/220:

«L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

Adempimenti

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. "Requisiti", i soggetti indicati dall'art. 4 del D.M. 6 agosto 2020 (decreto "Requisiti") che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2 (Tipologia e caratteristiche degli interventi da Ecobonus)[2] sono tenuti a:

Adempimento	Nota
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto "Rilancio".	Per Superbonus 110%, relazione tecnica obbligatoria.

1 Si vedano Decreto MISE in concerto con MEF, Ministero Ambiente territorio e tutela del mare, Ministero infrastrutture e trasporti del 6 agsto 2020 pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2020 in vigore dal 6 ottobre 2020, nonché Decreto MISE del 6 agosto 2020 pubblicato sulla GU del 5 ottobre 2020 in vigore dal 20 ottobre 2020.

2 Nell'art. 2 del D.M. interministeriale "Requisiti" sono dettagliatamente elencati tutti gli interventi da Ecobonus. Gli interventi soggetti alla detrazione Superbonus 110% sono un di cui degli stessi.

b) nei casi e nelle modalità di cui all'art. 8, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti.	Per Superbonus, esclusivamente le asseverazioni. Ante 6 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Requisiti"), la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi Dal 6 agosto 2020 i limiti di cui al punto 13 dell'allegato A al D.M.
c) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7, acquisire l'attestato di prestazione energetica;	Per il Superbonus è obbligatoria la produzione dell'APE ante e post intervento di cui all'all. A del presente D.M. (si veda oltre) .
d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;	Anche per Superbonus.
e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1 del decreto "Rilancio", effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);	Salvo l'importo dello sconto in fattura, per i soggetti "privati" è obbligatorio il bonifico.
f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici, va altresì acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;	Conservazione dei documenti fiscali o idonea documentazione, se soggetti non D.P.R. n. 633/72, e dei bonifici bancari. Per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile, la dichiarazione del proprietario. Su parti comuni, copia delibera assembleare e tabella millesimale o certificazione dell'amministrazione del condominio.

g) trasmettere all'ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile: i. l'allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell'allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato; ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, contenente i dati del modello di cui all'allegato D, ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 10;	Trasmissione all'ENEA.
h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-*bis* dell'art. 119 del decreto "Rilancio", l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto di cui al medesimo comma;	Trasmissione all'ENEA in caso di Superbonus 110%.
i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.	Conservazione per controllo AdE.

Asseverazioni necessarie per il Superbonus:

Per gli interventi di efficientamento energetico, è necessaria l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il D.M. MISE del 6 agosto 2020, pubblicato sulla GU del 5 ottobre 2020, ha stabilito, dal 20 ottobre 2020, le seguenti modalità di trasmissione della suddetta asseverazione:

- l'asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al D.M. "Asseverazioni". La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito entro 90 giorni nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi;
- il tecnico abilitato deve allegare all'asseverazione (pena invalidità dell'asseverazione stessa) copia della polizza assicurativa e copia del documento di riconoscimento;
- nei casi in cui l'asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento lavori, il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate. In questo caso il tecnico incaricato dovrà fornire l'asseverazione conclusiva dei lavori entro 90 giorni dalla fine dei lavori stessi.

Le spese sostenute per le attestazioni ed asseverazioni fanno parte delle spese ammesse al Superbonus (quindi fanno parte del fattore costo 100 rispetto al 110. Il 10 riguarda gli oneri finanziari);

Per gli interventi antisismici, è necessaria l'asseverazione da parte dei Professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

I Professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

L'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 3/62001 n. 380.
Le spese sostenute per le attestazioni ed asseverazioni fanno parte delle spese ammesse al Superbonus (quindi fanno parte del fattore costo 100 rispetto al 110. Il 10 riguarda gli oneri finanziari).

SANZIONI PREVISTE

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza dal beneficio.** Si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 Euro a 15.000 Euro** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 Euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La polizza dovrà essere allegata quale parte integrante all'asseverazione, pena invalidità dell'asseverazione.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SUPERBONUS

Ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi elencati nel comma 2 e precisamente:

a) **recupero del patrimonio edilizio**, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) **efficienza energetica**, di cui all'articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119;
c) **adozione di misure antisismiche**, di cui all'art. 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119;
d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,** di cui all'art. 1, commi 219 e 220 (6), della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lettera h) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del decreto in questione;
f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-*ter* del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'art. 119;

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- **per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- **per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante**, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.
I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 attraverso il modello F24.

Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Pertanto, se ceduto dopo il secondo anno di utilizzo diretto, l'acquirente potrà usufruire delle residue 3 rate. Il credito di imposta non utilizzato nell'anno non può essere utilizzato nell'esercizio successivo.
Non si applica il limite generale della compensabilità (700.000 Euro o 1.000.000 di Euro per l'anno 2020) e non si applica nemmeno il limite di 250.000 Euro per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Non si applica nemmeno il divieto di compensazioni nel caso di presenza di debiti di imposta iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 Euro.

Requisiti per l'esercizio dell'opzione relativamente al Superbonus 110%
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in alternativa alla detrazione diretta sono necessari:

Tipo intervento	Documenti
Art. 119, D.L. n. 34/2020 commi 1,2,3 Ecobonus	Asseverazione da parte dei tecnici abilitati del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. "Requisiti"[3] e corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa all'ENEA[4].
Art. 119, D.L. n. 34/2020, comma 4, Sismabonus	Asseverazione della riduzione del rischio sismico, ad opera dei Professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I Professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L'asseverazione è depositata presso lo sportello unico di cui al D.P.R. 3 giugno 2001, n. 380.

Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i Professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni di cui alla tabella precedente e che gli stessi abbiano stipulato la polizza assicurativa della responsabilità civile, come previsto dall'art. 119, comma 14, del D.L. n. 34/2020.
L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato *"Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"* (di seguito "Comunicazione").
La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso di rate successive alla prima, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

3 Vedi tabella "Adempimenti" a pag. 40 e seguenti

4 Vedi tabella "Adempimenti", punto g, a pag. 42

CHI DEVE INVIARE LA COMUNICAZIONE PER INTERVENTI SOGGETTI AL SUPERBONUS

Comunicazioni relativa agli interventi sulle unità immobiliari

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Comunicazione relativa agli interventi sulle parti comuni degli edifici

La comunicazione è inviata

a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
b) dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della Comunicazione; nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest'ultimo.

Termini per invio della comunicazione

Per gli interventi di cui al paragrafo "I Requisiti" del presente articolo, lettera a) Ecobonus, di cui ai commi 1,2,3 art. 119 D.L. n. 34/2020, la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti, l'Agenzia delle Entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

A seguito dell'invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

CONTROLLI

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.

Fermo restando quanto previsto nel punto precedente, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

FAQ:

- l'impresa che ha applicato lo sconto in fattura potrà a sua volta cedere il credito a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, ecc.) - FAQ n. 9 Agenzia Informa del 25 luglio 2020;
- il credito di imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto - FAQ 10 Agenzia Informa del 25 luglio 2020;
- se un soggetto acquisisce il credito, ma durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, non perde il credito ricevuto se lo ha acquisito in buona fede (come si farà a provare la buona fede, non si può al momento sapere) - FAQ 11 Agenzia Informa del 25 luglio 2020

Superbonus 110%: una grande opportunità per una casa più efficiente, più sicura, più bella

A cura della **Redazione**

Oltre agli aspetti di convenienza economica legati al Superbonus 110% e ampiamente esaminati in questi mesi dalla nostra Rivista, questo contributo vuole esaminare anche le opportunità legate all'efficienza energetica, alla sicurezza sismica e dall'efficacia architettonica che tale agevolazione comporta, per consentire agli Studi di avere un quadro completo anche dal punto di vista tecnico.

PERCHÉ UN'OPPORTUNITÀ?

Entro il 2030, i 7,5 miliardi di persone che ora abitano la Terra cresceranno di un miliardo, per arrivare a 9,8 miliardi nel 2050[1]. E il 68%, più di due terzi, vivrà in città. Si tratta di una trasformazione senza precedenti nella storia dell'Homo Sapiens, considerando che l'umanità ha impiegato millenni per arrivare ai cinque miliardi di persone nel 1987 e in soli sessantatré anni raddoppieranno gli abitanti. Naturalmente in queste affermazioni c'è un evidente senso di emergenza, ma anche un certo senso di responsabilità: la responsabilità da parte dei Professionisti di definire le alternative al modello attuale di sviluppo dell'ambiente costruito. Questa consapevolezza consente di dare un valore all'utilizzo dei tanti mezzi che la contemporaneità ci offre, scegliendo quelli che si ritengono più utili per consolidare l'idea di un futuro possibile. L'architettura è l'arte di far vivere le persone e pertanto il progetto di architettura deve occuparsi della vita delle persone: deve essere ispirato dall'innovazione e dalla creatività per suggerire, migliorare, creare.

Con il Superbonus 110% milioni d'edifici in Italia possono essere recuperati a costi quasi nulli. Sfruttiamo la possibilità di rendere più efficiente la casa in cui viviamo, abbiamo la possibilità di recuperare il 110% di quanto speso e, nel caso non avessimo la capienza fiscale per sfruttare questa possibilità possiamo cedere il credito a terzi e non spendere assolutamente nulla. Questa è la lettura comune che media e anche quelli che sono definiti "esperti" ci forniscono ogni giorno. Ma, come comunemente si pensa, non è questa l'opportunità principale di questa iniziativa governativa introdotta con il D.L. 34 (fig.1)

1 La previsione di crescita della popolazione mondiale è del 2019, un rapporto delle Nazioni Unite che include informazioni e statistiche su 233 Paesi del mondo. La Revisione 2019 di World Population Prospects è la ventiseiesima della stima ufficiale della popolazione. I principali risultati sono presentati in una serie di files visualizzando indicatori demografici per ogni gruppo di sviluppo, gruppo di reddito, regione, subregione e paese o zona per periodi selezionati o date nel periodo 1950-2100. Si può consultare alla pagina web https://esa.un.org/unpd/wpp/.

Fig.1

Possiamo guardare le cose da un diverso punto di vista e cogliere opportunità molto più ambizione. Possiamo recuperare gli edifici dal punto di vista dell'efficienza energetica, della sicurezza sismica e dell'efficacia architettonica dando vita ad un circolo virtuoso in cui gli utenti ne beneficiano in termini di risparmi economici, di benessere abitativo e di accrescimento del valore della propria abitazione, gli operatori economici e la nostra economia per la possibilità di creare nuovi posti di lavoro ed accrescere i guadagni, le amministrazioni pubbliche per il miglioramento del paesaggio urbano delle nostre città. Tutti ne possiamo beneficiare dal punto vista della qualità dell'aria che respiriamo (che sta raggiungendo livelli preoccupanti per la nostra salute) riducendo la quantità di biossido di carbonio e di polveri sottili in atmosfera, oltre ad agire in modo rapido e concreto sui cambiamenti climatici in preoccupante evoluzione.

Questa è la vera opportunità che questo Superbonus 110% ci fornisce su un piatto d'argento.

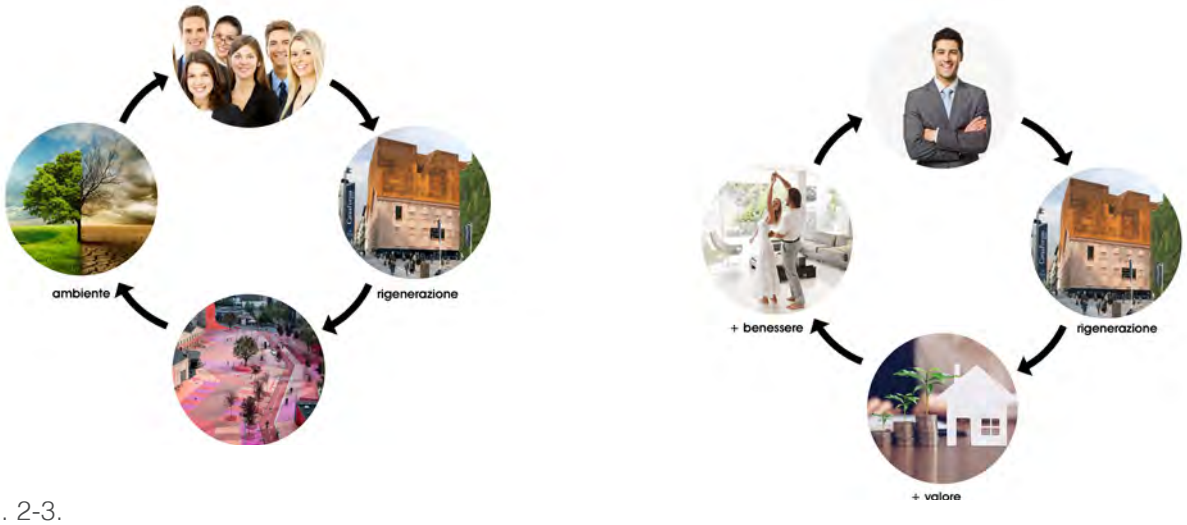

Fig. 2-3.

Una parola di lingua tedesca riassume bene questa idea di cultura ed è *Baukultur*: la parola trova la sua radice in due termini *Bauens* (costruzione) e *Kultur* (cultura) da cui il significato, cultura dell'ambiente costruito. Con il termine *Baukultur* s'intende, pertanto, ogni attività umana tesa a trasformare l'ambiente costruito, includendo anche elementi progettati e edificati all'interno dell'ambiente naturale. Baukultur è una parola utilizzata per sintetizzare la capacità di far dialogare diverse discipline, progettuali, sociali, scientifiche, per la cura dell'ambiente costruito: richiede conoscenze e competenze da parte di coloro le cui azioni sono finalizzate alla creazione di spazi per la comunità, per il benessere, lo sviluppo, il rispetto del bene comune[2].

Il consumo energetico medio di una casa in Italia è imputabile in media per il 70% al riscaldamento, per il 15%

2 La Dichiarazione di Davos del 2018 è un tentativo di affrontare la cultura del costruire come un concetto onnicomprensivo di Baukultur, che tratta la cura e la conservazione del patrimonio culturale e la formazione estesa dell'ambiente attraverso la costruzione e lo sviluppo come un'unica entità e formula aspettative culturali rispetto all'aspetto del nostro ambiente costruito, per il bene comune.

alla produzione di acqua calda sanitaria e per il 15% (di cui solo il 3% per l'illuminazione) all'energia elettrica.
In tal modo in Italia per il riscaldamento ogni anno vengono consumati circa 14 miliardi di metri cubi di gas, 4,2 miliardi di litri di gasolio, 2,4 milioni di kg di combustibili solidi: di ogni Euro speso, 86 cent vanno all'estero, aggravando in tal modo la nostra bilancia commerciale. Oggi non è più possibile costruire o mantenere abitazioni che per soddisfare il loro fabbisogno termico necessitano di 16-18 mc di metano all'anno per ogni metro quadrato di superficie. Significa che un'unità abitativa di 100 mq consuma in media circa 1600-1800 mc di metano: un'enormità a cui certamente bisogna porre rimedio.
La rigida temperatura invernale ci suggerisce di mettere il cappotto per contenere le dispersioni del nostro corpo: a chiunque parrebbe illogico tenere i calzoncini corti e ingerire in continuazione un grande quantità di grassi capaci di sviluppare calorie per mantenere la temperatura corporea, visti gli scarsi risultati ed il pericolo che apporteremmo alla nostra salute fisica. Purtroppo, nei nostri edifici ci comportiamo come colui che d'inverno gira con i calzoncini corti: costruiamo involucri con elevate dispersioni termiche per poi dotarli d'efficienti impianti alimentati da combustibili fossili, che immettono nell'atmosfera quantità esorbitanti di CO_2 (e di altri gas), ostacolando così la cessione al cosmo delle radiazioni ad onde lunghe e accentuando in modo pericoloso l'effetto serra della nostra atmosfera[3].
La calda temperatura estiva ci suggerisce di ripararci all'ombra nelle ore più calde per evitare il surriscaldamento dovuto al sole e beneficiare delle ore più fresche per disperdere il calore. Nessuno pensa di porsi sotto il sole e cospargersi di ghiaccio per abbassare la temperatura corporea, visti gli evidenti danni al nostro organismo. Ancora una volta nei nostri edifici ci comportiamo come quello che si cosparge di ghiaccio: lasciamo entrare sole e calore per poi abbassare la temperatura con potenti condizionatori dall'esorbitante consumo energetico con il risultato di riscaldare l'ambiente circostante, costringendoci così ad abbassare ulteriormente la temperatura interna in un pericoloso ciclo senza fine.
Se uniamo a tutto questo la possibilità di agire dal punto di vista antisismico sulle case in cui viviamo, **possiamo rendere le nostre case oltre che più efficienti anche più efficaci dal punto vista della sicurezza.**

COME FUNZIONA?

Il processo del Superbonus non si può definire breve e semplice, ma affrontandolo con metodo si può semplificare la complessità. Nella figura 4) sono evidenziate le fasi principali, dallo studio di fattibilità al visto di conformità finale.

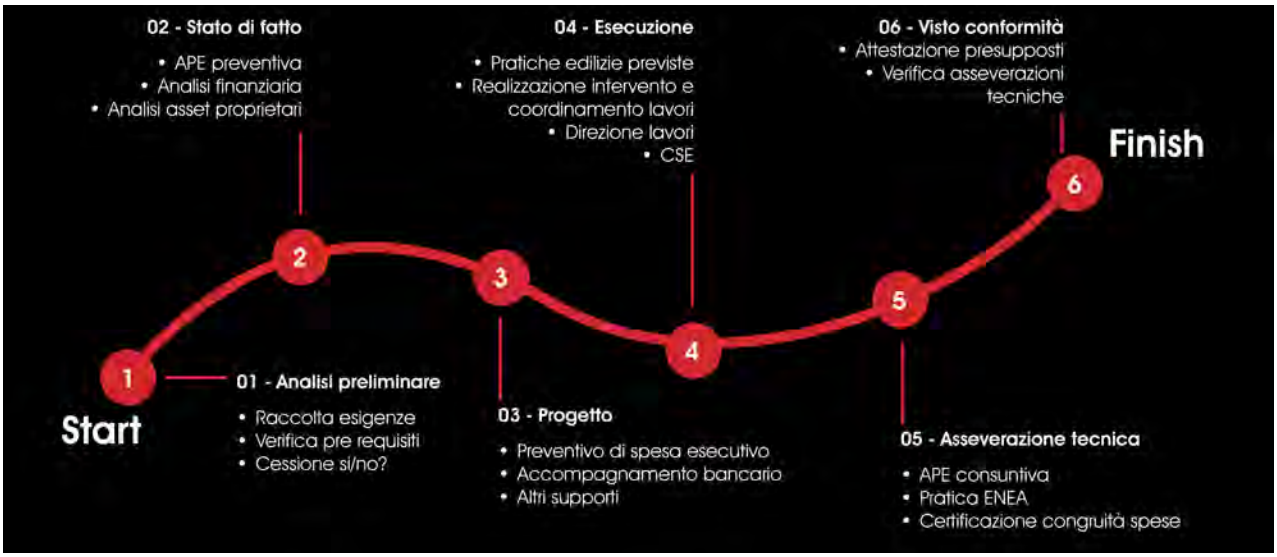

Fig. 4

3 In uno spazio architettonico lo scambio termico avviene con l'aria e le superfici che determinano lo spazio: nel caso di temperatura superficiale dell'involucro diversa (più calda o più fredda) il benessere termico del corpo peggiora. Risulta pertanto determinante l'equilibrio delle temperature di aria e superfici: quanto più bassa è la differenza tra temperatura dell'aria interna e temperatura superficiale degli elementi costruttivi, tanto più alto è il benessere termico.

Per le spese sostenute dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (fino al 31 dicembre 2022 per gli Iacp), è stata introdotta una nuova percentuale di detrazione del 110% nell'ambito dell'ecobonus, già agevolato con percentuali inferiori le quali rimangono ancora in vigore, se non si rispetteranno i nuovi requisiti del decreto Rilancio (si veda la tabella nelle pagine precedenti). In particolare, sono stati introdotti tre nuovi interventi, agevolati al 110%: la *«sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti»* sugli *«edifici unifamiliari»* o sulle *«parti comuni degli edifici»*, l'isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio, e il miglioramento del comportamento sismico dell'edificio. Questi interventi sono chiamati **trainanti** perché, se vengono effettuati, trainano al 110% anche altri interventi dell'ecobonus di cui all'art.14 del D.L. n. 63/2013 (serramenti, schermature solari) oltre che l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di impianti solari fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo, che sono definiti interventi **trainati**. Spetta il superbonus del 110% per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, anche senza il traino di uno dei due interventi energetici trainanti, ma anche se viene effettuato il sismabonus (che in questo caso, quindi, diventa trainante). La tabella della Guida dell'Agenzia delle Entrate definisce tutti i massimali di spesa per gli interventi trainanti ammessi al Superbonus 110% garantendo il salto di almeno due classi energetiche (o il raggiungimento della classe più elevata, se non possibile), mentre per quanto riguarda il sismabonus l'importo massimo è pari a € 96.000 per unità immobiliare, per i pannelli fotovoltaici è pari a € 48.000 (che al momento di redazione di questo testo si pensa di raddoppiare) e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale, mentre per i sistemi di accumulo (batterie) un importo pari a € 1.000 per kW di potenza.
La parola d'ordine è **isolare**, ovvero creare le condizioni perché lo spazio abitativo interno non risenta delle modificazioni climatiche esterne. Occorre pertanto intervenire sull'isolamento dell'involucro esterno, sulla qualità tecnologica delle aperture vetrate, sulla tenuta all'aria dell'edificio e sui meccanismi di ricambio dell'aria interna.
In un'abitazione, mediamente lo scambio termico avviene per il 22% dalle pareti, per il 22% dalle aperture, per il 29% dalla areazione degli spazi, il 11% dalla copertura, il 10% con l'emissione dei fumi combusti, e il 6% dal contatto con il suolo.
Per chiarire l'importanza dell'isolamento, si noti come il valore di trasmittanza termica U[4] di una muratura in laterizio porizzato intonacato (una delle tecnologie costruttive più diffuse oggi in Italia) di circa 30 cm di spessore che risulta pari a circa 0,90 W/mqK, migliori fino ad un valore di 0,20 W/mqK (limite introdotto dal Superbonus) quando applichiamo uno spessore di isolante di circa 14 cm: significa che si riesce a ridurre di più del 75% la dispersione di calore attraverso quel componente tecnologico, e si mantiene più alta la temperatura superficiale della parete accrescendo il benessere termico. Un buon isolamento non protegge solo dal freddo invernale ma anche dal calore estivo, anche se in tal caso entrano in gioco altri fattori come la riduzione dei guadagni di calore (dall'esterno e dall'interno), e la capacità del muro di accumulare il calore senza dissiparlo all'interno[5].
I materiali che si utilizzano per l'isolamento possono essere di tipo naturale (fibra di legno, canapa, sughero, cellulosa, lana di roccia), di seconda generazione provenienti dal riciclo (poliestere, fibre tessili, vetro cellulare) di tipo chimico (polistirene espanso o estruso, poliuretano) o si può anche esplorare l'ultima frontiera dei materiali di ultima generazione, di solito derivanti da altri settori (aereospaziale, nanotecnologie) come gli isolanti sottili multiriflettenti, i materiali con aerogel e gli isolanti sottovuoto. I materiali di origine chimica sono i più utilizzati in assoluto perché i meno costosi, ma la scelta del tipo di isolamento andrebbe determinato caso per caso: non esiste un'isolante valido per ogni progetto. IL D.L. introduce a proposito un importante condizione per l'uso dei materiali, ovvero che rispettino i CAM (Criteri Ambientali Minimi) introdotti per la prima volta nel 2015[6]. Per rispettare i CAM, i materiali devono avere il marchio EPD, (Environment Product Declaration) che certifica una quantità di materia prima proveniente dal riciclo. Molti materiali si sono già dotati del marchio EPD e

4 Il valore U misura l'efficienza dell'isolamento termico di un elemento costruttivo. Esso indica la quantità di calore, in watt, che attraversa un metro quadrato di superficie di un elemento costruttivo di un certo spessore, a fronte di una differenza di temperatura di 1 Kelvin (che corrisponde a 1° Celsius). Più il valore è basso, più l'elemento costruttivo è performante.

5 Questa capacità, chiamata fisicamente sfasamento (Ψ), misura l'intervallo di tempo che intercorre tra il raggiungimento della temperatura max sulla superficie esterna di un elemento costruttivo ed il raggiungimento della temperatura max sul lato interno. Valori di Ψ pari a circa 12 ore sono particolarmente vantaggiosi perché le temperature massime delle ore del giorno entrano negli ambienti nelle ore notturne quando la temperatura è più bassa ed è possibile dissipare il calore ventilando. Buoni valori di sfasamento sono direttamente proporzionali all'aumentare della capacità termica e al diminuire della conduttività termica dei materiali costituenti l'involucro.

6 In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde".

molti lo faranno nei mesi a seguire. Così le aperture devono apportare molta energia luminosa e far uscire la minor quantità di calore (esistono finestre con un valore U pari a 0,7 W/mqK contro un valore pari a circa 2,9 W/mqK delle finestre utilizzate oggi in Italia, e il limite imposto dal Superbonus per la zona climatica E è pari 1,3 W/mqK), mentre un edificio a tenuta d'aria consente una riduzione delle dispersioni energetiche e accresce il benessere abitativo. In un edificio a tenuta d'aria diventa fondamentale ventilare gli ambienti; questo per apportare aria fresca, espellere aria viziata ed eliminare l'umidità, che una famiglia di 4 persone produce per circa 12 litri in un giorno. Per contenere le dispersioni termiche (e in estate abbassare i carichi termici) è importante un impianto a ventilazione controllata con scambiatori di calore che recuperano energia dall'aria viziata espulsa e collettore interrato che preriscalda o preraffresca l'aria.

CHE COSA SI PUÒ FARE?

Quando si pensa al "cappotto" dell'edificio (od in alternativa ad una "facciata ventilata", ovvero un sistema montato a secco che consente la realizzazione di una lama di ventilazione che ne migliora la prestazione estiva) si può anche pensare a migliorare l'architettura dell'edificio e, edificio dopo edificio, dell'intera città. Per chiarire meglio questa possibilità, di seguito tre casi di studio tra i più comuni che potranno verificarsi:

1) EDIFICIO IN CONDOMINIO

Edificio composto da 28 unità abitative costruito nel 1970 alimentato dalla rete del teleriscaldamento attualmente in classe energetica F. Il progetto prevede due possibilità di intervento, ambedue con classificazione dell'edificio in classe energetica B (salto di quattro classi).

a) L'applicazione dell'intervento trainante dell'isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente con una nuova facciata ventilata con isolante termoriflettente e della copertura con isolante in polistirene, e come interventi trainati a sostituzione dei serramenti esistenti, e l'inserimento di un impianto fotovoltaico di 15 kW di potenza. In questo caso i massimali ammessi sono:
   - Isolamento: € 40.000 x 8 + € 30.000 x 20= € 920.000
   - Serramenti: € 54.425 x 28= € 1.523.900
   - Impianto fotovoltaico: € 2.400 x 15= € 36.000
   - Impianto accumulo: € 1.000 x 15= € 15.000

   TOTALE = € 2.524.000

b) L'applicazione oltre a quanto di cui al caso a) dell'intervento di adeguamento sismico attraverso un "esoscheletro" esterno per il miglioramento di almeno il 10% del comportamento sismico dell'edificio. In questo caso i massimali ammessi sono:
   - Isolamento: € 40.00 x 8 + € 30.000 x 20= € 920.000
   - Serramenti: € 54.425 x 28= € 1.523.900
   - Impianto fotovoltaico: € 2.400 x 15= € 36.000
   - Impianto accumulo: € 1.000 x15= € 15.000
   - Intervento antisismico: € 96.000 x 28 = € 2.688.000

   TOTALE = € 5.212.900

In figura 5-6 le due immagini del prima e dopo l'intervento del caso con il solo isolamento termico e nel caso dell'intervento di isolamento e sicurezza sismica:

Prospetto Sud-Ovest

Prospetto Sud-Ovest

Fig.5-6 Versione a) e versione b) del progetto

2) EDIFICIO UNIFAMILIARE/BIFAMILIARE

Edificio isolato composto da due unità abitative costruita nel 1965 con ingressi separati oggetto di ristrutturazione energetica e sismica attualmente in classe energetica G (con trasformazione in classe energetica A con un salto di sei classi). Il progetto prevede la realizzazione di due unità abitative completamente indipendenti, con accesso dalla strada e un ampliamento del 20% della superficie. L'ampliamento del 20% non è soggetto ad alcun tipo di agevolazione e andrà contabilizzato in modo separato, parametrizzando i costi degli impianti. Il massimale a disposizione è pari a:

- Isolamento: € 50.00 x 2= € 100.000
- Serramenti: € 54.425 x 2= € 108.850
- Impianto fotovoltaico: € 2.400 x 10= € 24.000
- Impianto accumulo: € 1.000 x 15= € 15.000
- Intervento antisismico: € 96.000 x 2 = € 192.000
- Intervento impianto con pompa di calore: € 30.000 x 2= € 60.000

  TOTALE = € 499.850

In figura 7-8, due immagini dell'intervento prima/dopo che mostra come è possibile cambiare l'architettura degli edifici:

Fig. 7-8

3) EDIFICIO IN CENTRO STORICO

Edificio a schiera a quattro unità abitative nel centro storico della città oggetto di recupero energetico, sismico e architettonico, prospiciente la strada pubblica e dotato di un cortile interno e di un giardino retrostante in classe energetica G (con trasformazione in classe energetica A) con interventi con isolante sottile termoriflettente dall'interno accoppiati a cappotto esterno solo nelle parti interne. In questo caso l'isolamento, agendo su parti private interne diventa intervento trainato. Il massimale a disposizione è:

- Intervento impianto con pompa di calore: € 20.000 x 4= € 80.000
- Isolamento su parti comuni interne: € 40.00 x 4= € 160.000
- Serramenti e isolamenti interni: € 54.425 x 4= € 217.700
- Impianto Fotovoltaico: 2.400 x 6= € 12.000
- Impianto accumulo: € 1.000 x 6= € 6.000
- Intervento antisismico: € 96.000 x 4 = € 384.000
- Bonus Facciate 90%: senza limite di spesa

  TOTALE = € 859.700

Nelle figure 9-12 alcune immagini pre e post-intervento:

IMMAGINI STATO DI FATTO

Fig. 9-10-11-12

Questi casi studio rappresentano degli esempi dell'opportunità che il D.L. 34 ci può veramente offrire. Il maggior potenziale sta nelle costruzioni esistenti: è preoccupante pensare a ciò che sarà delle nostre città quando i combustibili fossili avranno costi insostenibili e gli edifici esistenti avranno standard energetici assolutamente inaccettabili. Ma soprattutto ne potrà beneficiare l'ambiente, la qualità dell'aria ed il clima per una consistente riduzione di CO_2 e d'altri fattori inquinanti: la vita sulla terra dipende da un intervallo di pochi gradi.

BIBLIOGRAFIA

Rinaldi A. (2010), *Progettazione ed efficienza energetica*, Maggioli, Rimini
Rinaldi A. Teggi G (2017)., *Rigenera- Per la città di domani*, Maggioli, Rimini

Stralcio dell'Irap: istruzioni operative

A cura della **Redazione**

La circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 fornisce chiarimenti in tema di stralcio del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020. Nello specifico vengono fornite informazioni sulla corretta compilazione del modello dichiarativo e sull'utilizzo dell'eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione.

Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» è stata introdotta la possibilità per le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di Euro, di **non procedere con il versamento:**

- del saldo dell'Irap relativo al periodo d'imposta 2019. Resta comunque dovuto per tale periodo d'imposta il versamento dell'acconto;
- della prima rata, pari al 40% (ovvero al 50% per particolari categorie di soggetti), dell'acconto dell'Irap per il periodo d'imposta 2020. Il primo acconto non versato è comunque escluso dal calcolo dell'imposta a saldo per il 2020.

La disposizione in commento non trova applicazione per talune categorie di soggetti quali:

- le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici, che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- le banche e altri intermediari finanziari di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Poiché le disposizioni introdotte con il decreto in questione hanno applicazione generalizzata con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati, l'Agenzia ha precisato che gli enti privati non commerciali rientrano tra i soggetti destinatari del beneficio fiscale, sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.

Utilizzo dell'eccedenza Irap risultante dalla dichiarazione modello Irap 2019 redditi 2018

Una delle questioni più controverse prima dell'emanazione della circolare 25/E era la gestione del credito Irap relativo alla precedente dichiarazione, rispetto allo stralcio del saldo Irap per l'anno 2019. Il dubbio nasceva dalla comune situazione in cui il contribuente con credito Irap relativo all'anno 2018, non utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso, a seguito del suo riporto nella successiva dichiarazione si sarebbe visto assorbire il credito all'interno del saldo Irap. Saldo che, in mancanza del credito stesso, sarebbe stato stralciato per intero per disposizioni di legge.

L'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare 25/E, ha disposto invece che *«il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento … deve essere determinato al lordo dell'eccedenza*

IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto)».

Peraltro, un eventuale utilizzo dell'eccedenza 2018 a scomputo dell'Irap 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l'eccedenza Irap (tramite rimborso o compensazione, sia esterna che interna) e quelli che, invece, non l'hanno ancora utilizzata.

Facciamo un esempio. Si prenda un contribuente con la seguente situazione:

- Irap dovuta per l'anno 2019: € 9.000;
- credito Irap derivante dalla dichiarazione precedente non utilizzato in compensazione (verticale o orizzontale), né chiesto a rimborso: € 5.000;
- acconti versati con modello F24: € 6.000.

Il saldo Irap da stralciare sarà pari a € 3.000 (e cioè € 9.000 detratti gli acconti pari ad € 6.000), mentre il credito Irap 2018 pari ad € 5.000 non verrà assorbito dal saldo annullato e potrà essere utilizzato in compensazione secondo le ordinarie regole.

Le Entrate comunicano che l'eccedenza Irap 2018 non utilizzata a riduzione del saldo Irap 2019 dovrà confluire nella dichiarazione Irap 2020. A tal fine, nella sezione II del quadro IR si avrà cura di riportare nel rigo IR28 "Eccedenza di versamento a saldo", la quota dell'eccedenza Irap 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo Irap 2019, il cui versamento non è dovuto.

Tornando al nostro esempio, il contribuente dovrà indicare nel rigo IR28 la cifra di € 3.000. Il quadro IR andrà compilato come segue, supponendo che il credito emergente voglia essere utilizzato in compensazione:

IR21	Totale imposta				9.000,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace – Quote annuali 1: ,00	Credito Ace – Residuo 2: ,00	Altri crediti 3: ,00	4: ,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				5.000,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero 1: ,00			2: 6.000,00
IR26	Importo a debito				,00
IR27	Importo a credito				2.000,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo				3.000,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso				,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione				5.000,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale				,00

Qualora il credito Irap 2018 fosse stato utilizzato in compensazione verticale, per limitare il versamento degli acconti 2019, questa sarebbe la situazione:

- Irap dovuta per l'anno 2019: € 9.000;
- credito Irap derivante dalla dichiarazione precedente utilizzato in compensazione verticale: € 5.000;
- acconti versati con modello F24: € 1.000 (dovuti € 6.000).

In tal caso il contribuente non si vedrebbe riconosciuto il credito derivante dalla precedente dichiarazione in quanto già utilizzato in compensazione verticale per ridurre il versamento degli acconti 2019. Si ricorda, infatti, che il saldo Irap da annullare deve essere considerato al netto degli acconti calcolati per il medesimo anno, in quanto tali acconti restano in ogni caso dovuti.

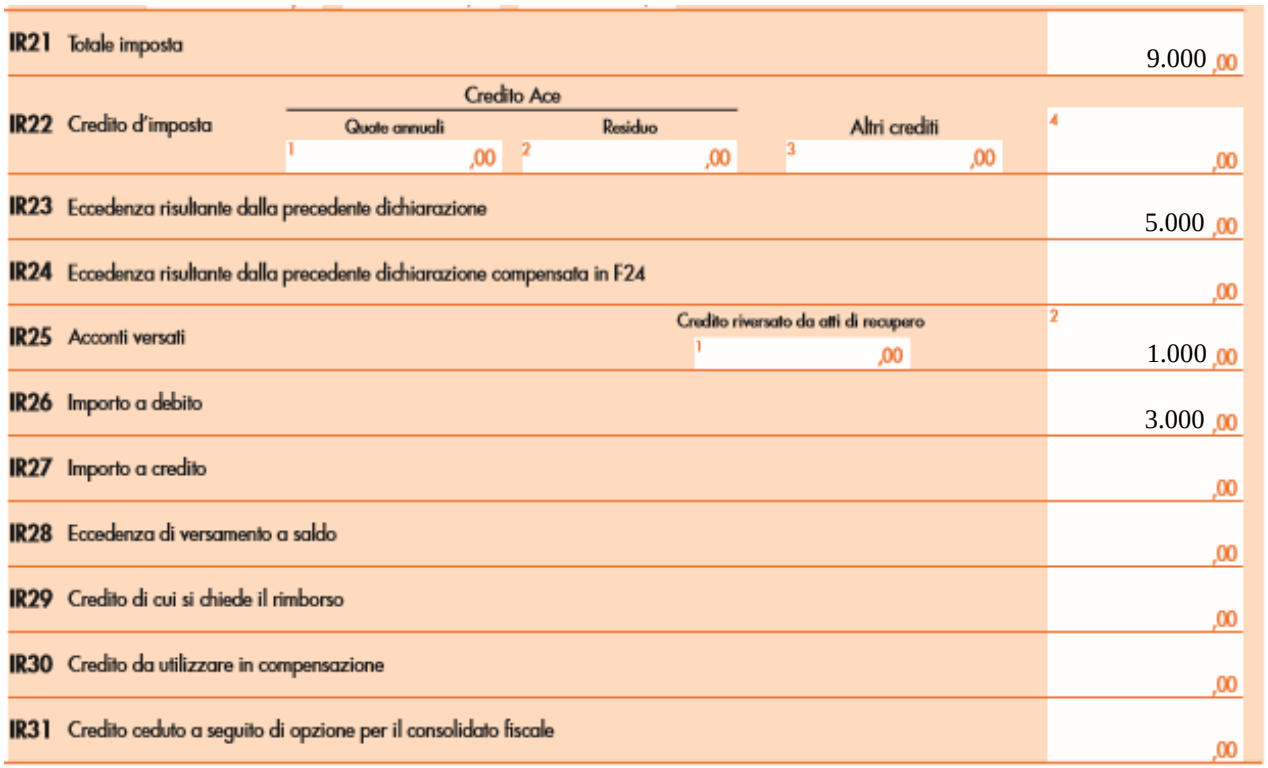

IR21	Totale imposta				9.000 ,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace – Quote annuali: 1 ,00	Credito Ace – Residuo: 2 ,00	Altri crediti: 3 ,00	4 ,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				5.000 ,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero: 1 ,00			2 1.000 ,00
IR26	Importo a debito				3.000 ,00
IR27	Importo a credito				,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo				,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso				,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione				,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale				,00

LA COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DEL QUADRO IS, SEZIONE XVIII AIUTI DI STATO

L'agevolazione in commento porta con sé un ulteriore adempimento dichiarativo, introdotto, con una tempistica poco felice, sempre dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto 2020.

Tale documento di prassi, preso atto che «*la Commissione Europea ha autorizzato la misura agevolativa in commento ritenendola compatibile con il mercato interno in accordo con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*», ha previsto che quindi i contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo Irap 2019 (ai sensi dell'articolo 24 del decreto "Rilancio"), sono tenuti a compilare nel modello Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS, dedicata ad accogliere e dettagliare i dati relativi agli aiuti di stato.

In forza di questo obbligo di compilazione obbligatoria del quadro IS, diversi Studi di consulenza, che magari avevano già proceduto all'invio telematico delle dichiarazioni Irap per l'anno di imposta 2019 alla data del 20 agosto, si sono visti, oppure si vedono in queste settimane, costretti a procedere alla riapertura delle dichiarazioni per poter integrare la dichiarazione e quindi effettuare un nuovo invio telematico. Si ricorda che la scadenza della trasmissione delle dichiarazioni Redditi ed Irap per l'anno di imposta 2019 è prevista per il 30 novembre 2020.

Da ultimo, è importante sottolineare che l'Agenzia delle Entrate ha specificato come l'indicazione degli aiuti nel prospetto sia necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

L'indicazione degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei Redditi ed Irap

Giova una premessa relativamente alla normativa in tema di aiuti di Stato, la cui percezione, da parte delle imprese, è da diversi anni oggetto di particolare monitoraggio.

È infatti del 2015 l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico del "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA), operativo dal 12 agosto 2017, sorto per effettuare le verifiche ai fini del rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti *"de minimis".* Inoltre l'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha previsto che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.
Successivamente il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 184656/2019 ha integrato le istruzioni al modello Redditi Società di capitali e Società di persone 2019 anno di imposta 2018, ed ha stabilito che ai fini della fruizione di aiuti di Stato sia necessaria e imprescindibile la loro indicazione in un'apposita sezione della dichiarazione (presente sia nel modello Redditi, sia nel modello Irap).
Emerge che vi è molta attenzione su questi aiuti (non compatibili con la normativa europea e soggetti pertanto all'obbligo di notifica alla Commissione Europea), in quanto sono concessi dallo Stato e portano diverse conseguenze economiche sul mercato, quali favorire alcune imprese o alcune produzioni, creare potenziali distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri dell'Unione Europea.
Più specificatamente, possiamo distinguere due tipologie di aiuti:

1) *aiuti per i quali non è richiesta alcuna indicazione in dichiarazione dei redditi;* solitamente quindi vi è un controllo preventivo, all'atto dell'erogazione, da parte delle autorità responsabili, le quali procedono a registrare direttamente l'agevolazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato; successivamente il soggetto concedente, prima del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione alla fruizione dell'aiuto consulta il Registro e indica nel provvedimento di concessione o di autorizzazione il codice identificativo rilasciato dal Registro;
2) *aiuti per i quali è richiesta l'indicazione in dichiarazione dei redditi:* sono sia aiuti "automatici" (di Stato e "*de minimis"*), sia aiuti "non automatici", ossia per i quali il provvedimento di autorizzativo non quantifica preventivamente l'importo spettante per l'aiuto.

L'Amministrazione Finanziaria avrà appunto notizia di tale importo solo in seguito alla presentazione della dichiarazione reddituale nella quale sono dichiarati e dettagliati. Ecco quindi la necessità che aiuti di questa tipologia siano indicati in dichiarazione, solitamente con il principio della competenza temporale (esercizio di maturazione del beneficio), affinché l'Agenzia delle Entrate possa disporre di tutte le informazioni necessarie alla registrazione degli stessi nel RNA e ad effettuare i controlli richiesti. Tra questi aiuti, come specificato dalla Circolare n. 25/E, vi è da ricomprendere anche lo stralcio del saldo Irap 2019 e l'azzeramento del 1° acconto 2020.

Cosa si deve comunicare

Il nuovo obbligo di compilazione del quadro Is, con riferimento alla dichiarazione Irap relativa all'anno di imposta 2019, riguarda il solo caso dell'azzeramento del saldo Irap 2019.
Molto probabilmente, il prossimo anno, nella dichiarazione Irap relativa al periodo di imposta 2020, si dovrà invece compilare la sezione XVIII per rendicontare l'azzeramento del 1° acconto 2020.
Come detto, l'esonero dal versamento del saldo Irap anno 2019 deve essere riportato unicamente nel quadro IS della dichiarazione Irap e non anche nella analoga sezione della dichiarazione Ires, in particolare al rigo IS201.
La circolare descrive compiutamente le informazioni da rendere; vediamo singolarmente cosa è previsto per la compilazione del rigo IS201 relativamente all'agevolazione dello stralcio Irap:

Casella/colonna Sez. XVIII Aiuti di Stato, IS 201	Cosa indicare
Casella «Tipo aiuto»	Codice 1 (ossia l'aiuto di Stato è istituito da una norma statale)
Colonna 1 «Codice aiuto»	Codice 999 (ossia aiuti di Stato o aiuti *de minimis* non espressamente ricompresi nella tabella "Aiuti di Stato statali")
Colonna 3 «Quadro»	quadro IR

Colonna 4 «Tipo norma»	1 (ossia Decreto Legge)
Colonna 5 «Anno»	2020
Colonna 6 «Numero»	34 (numero del Decreto Legge istitutivo dell'aiuto)
Colonna 7 «Articolo»	24 (articolo del Decreto Legge istitutivo dell'aiuto)
Colonna 12 «Forma giuridica»	Il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla tabella presente a pagina 84 delle istruzioni ministeriali alla Dichiarazione Irap
Colonna 13 «Dimensione impresa»	Con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che richiede di considerare anche le relative imprese controllate e associate. • codice 1-Micro Impresa: *Dipendenti <10;* *Fatturato <€2.000.000;* *Totale attivo <€2.000.000.* • codice 2-Piccola impresa: *Dipendenti <50;* *Fatturato <€10.000.000;* *Totale attivo <€10.000.000.* • codice 3-Media impresa: *Dipendenti <250;* *Fatturato <€50.000.000;* *Totale attivo <€43.000.000.* • codice 4-Grande impresa: *supera i limiti già indicati;* • codice 5-Non classificabile: *non rientra nelle casistiche riportate.*
Colonna 14 «Codice attività ATECO»	Codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla classificazione ATECO 2007.
Colonna 15 «Settore»	Il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei codici indicati a pagina 84 e 85 delle istruzioni ministeriali alla Dichiarazione Irap.
Colonna 17 «Importo totale aiuto spettante»	L'ammontare complessivo dell'aiuto spettante, come detto relativamente all'anno di imposta 2019 riferito al solo azzeramento del saldo Irap anno di imposta 2019 previsto dall'articolo 24 del decreto Rilancio.
Colonna 26 «Tipologia costi»	Codice 20 (ossia costi non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari).
Colonna 29 «Importo aiuto spettante»	L'ammontare dell'aiuto spettante.

Esempio di compilazione

Piccola impresa nella forma di Srl, operante nel settore della gestione di un albergo con il codice Ateco 55.10.00, che presenta un saldo Irap 2019 pari a 2.500 Euro.

In forza dell'agevolazione prevista dall'articolo 24 del decreto "Rilancio", si ha:

- l'azzeramento del saldo Irap per l'anno 2019;

- l'azzeramento del primo acconto Irap per l'anno 2020.

Nella Sez. XVIII Aiuti di Stato, IS 201 relativamente alla dichiarazione Irap anno 2019, si dovranno indicare le informazioni relative al solo azzeramento del saldo Irap 2019, come sotto illustrate:

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

Tipo aiuto: 001

IS201

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma Numero	Comma Estensione	Comma Lettera
1 999	2	3 IR	4 01	5 2020	6 34	7 24	8	9	10	11

Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
12 SR	13 2	14 551000	15 1	16	17 2500,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio (18 giorno mese anno)	Data fine (19 giorno mese anno)	Codice Regione	Codice Comune	CAP
		20	21	22

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
23	24	25

Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26 20	27 ,00	28	29 2500,00

Check list delle verifiche sulle dichiarazioni dei redditi

A cura della **Redazione**

Il prossimo 30 novembre sarà l'ultimo giorno utile per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2019, sia per le persone fisiche, sia per le società di persone e di capitali e gli enti non commerciali. L'articolo si propone di suggerire alcune verifiche da fare su alcuni quadri delle dichiarazioni dei redditi, dettate dai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate negli ultimi anni.

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE

Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno conseguito redditi e non rientrano nei casi di esonero, oppure i titolari di partita Iva, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che possiedono:

- redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad Euro 10,33;
- redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell'abitazione principale;

oppure che possiedono esclusivamente:

- redditi da lavoro dipendente o pensione;
- redditi da lavoro dipendente o pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se non situati nello stesso Comune dell'abitazione principale;
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto;
- redditi esenti, come pensione di invalidità Inail, borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali; redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come interessi su BOT o altri titoli di debito pubblico;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali;
- redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Di seguito si propone un **elenco di controlli da effettuare sui vari quadri della dichiarazione dei redditi**. Tutti i dati che andremo ad esaminare sono oggetto di controllo automatizzato da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che gli eventuali errori trovati con i seguenti controlli sono sanabili attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

CHECK LIST MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE

Modelli F24	□ verificare il versamento degli acconti; □ verificare la compensazione dei crediti non chiesti a rimborso.
→ *Indispensabile per questo controllo è la consultazione del cassetto fiscale, onde evitare sanzioni per mancato pagamento degli acconti o per maggior compensazione dei crediti.* *Ricordiamo che la sanzione per l'utilizzo di un credito inesistente va dal 100% al 200% dell'importo indebitamente compensato.*	
Frontespizio	□ verificare la residenza del Comune di residenza al 31 dicembre 2019 e al 1° gennaio 2020 per evitare un errato calcolo delle addizionali regionali e comunali; □ nel caso di contribuente deceduto, verificare che il firmatario della dichiarazione sia uno degli eredi; □ verificare anche la data del decesso, poiché se è avvenuto entro il 31 dicembre 2019 o entro il mese di febbraio 2020, la scadenza sarà ordinaria; □ se il decesso è avvenuto dal 1° marzo 2020, la scadenza viene prorogata di 6 mesi, quindi con scadenza 31 maggio 2021, utilizzando sempre il modello Unico/2020; □ in caso di crediti risultanti da dichiarazione di importo superiore a € 5.000, per la compensazione "orizzontale" (con altre imposte in modello F24) è necessaria l'apposizione del visto di conformità, che deve risultare dalla sezione dedicata nel frontespizio.
Familiari a carico	□ i familiari sono a carico se nel corso del 2019 non hanno percepito redditi superiori alla soglia di € 2.840,52; □ i figli con età inferiore ai 24 anni di età si considerano a carico se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a € 4.000.
→ *Si consiglia di consultare il cassetto fiscale dei familiari per verificare la presenza di eventuali CU.*	
Quadri RA e RB	□ verificare eventuali variazioni di proprietà o di rendita dei terreni e dei fabbricati; □ verificare i contratti di locazione in essere; □ per i contratti a canone agevolato e con tassazione a cedolare secca è obbligatorio indicare in dichiarazione gli estremi di registrazione.
→ *Si consiglia di consultare le visure catastali per verificare la situazione degli immobili e il cassetto fiscale per gli estremi dei contratti di locazione.*	
Quadro RC	□ CU da lavoro dipendente o pensione; □ CU INPS per indennità di maternità, invalidità, disoccupazione, ecc.; □ indennità percepite per funzioni pubbliche; □ assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge per il suo mantenimento (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli).
→ *Anche per la compilazione di questo quadro è fondamentale la consultazione del cassetto fiscale, poiché molti contribuenti non sono consapevoli di dover dichiarare anche le somme percepite come indennità di disoccupazione o maternità.*	

Quadro RL	□ CU per lavoro occasionale; □ redditi da locazioni turistiche; □ certificati degli utili percepiti da società; Ricordiamo che la tassazione da applicare ai dividendi è la seguente: - a partire dal 2019 ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% sull'intera base imponibile; - tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi sino al 31 dicembre 2007; - tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi sino al 31 dicembre 2016; - tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi sino al 31 dicembre 2017. □ compensi percepiti da ASD. Ricordiamo che i redditi percepiti dalle ASD subiscono questa tassazione: • fino ad € 10.000 sono esenti Irpef; • da € 10.001 ad € 25.658,28 sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta Irpef del 23%; • oltre i € 25.658,28 subiscono una ritenuta a titolo d'acconto del 23%.
→ *Si consiglia di controllare il cassetto fiscale anche per i redditi percepiti da ASD, per evitare di superare le soglie sopra riportate e applicare una tassazione errata.*	
Quadro RW	Compilare il quadro RW al fine di dichiarare i redditi percepiti all'estero e calcolare l'IVIE per le attività finanziarie e/o l'IVAFE per gli immobili.
→ *Per la compilazione di questo quadro risulta utile avere un documento o una e-mail del cliente che attesti l'importo degli investimenti detenuti all'estero, oppure le variazioni eventualmente intervenute nell'anno, al fine di evitare le sanzioni, che risultano particolarmente onerose.* *Ricordiamo che la mancata compilazione di questo quadro è punita con una sanzione che va dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato, per i redditi in paesi non Black List. Per i paesi Black List la sanzione viene raddoppiata.*	
Quadro RR	□ verificare il corretto utilizzo del credito derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente; □ nel caso di soggetto che versa l'IVS in quanto socio di società, verificare che il contribuente fornisca tutti i redditi delle società in cui partecipa, che devono essere "sommati" per calcolare la base imponibile relativa ai contributi eccedenti il minimale.
Quadro RM	Nel caso di credito Inps compensato nel modello F24, questo importo deve essere indicato nella sezione III, e soggetto a tassazione separata, come ogni altro onere portato in detrazione o deduzione e poi oggetto di restituzione o rimborso.

MODELLO REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE, DI CAPITALI E ENTI NON COMMERCIALI

Modelli F24	□ verificare il versamento degli acconti; □ verificare la compensazione dei crediti non chiesti a rimborso.
→ *Indispensabile per questo controllo la consultazione del cassetto fiscale, onde evitare sanzioni per mancato pagamento degli acconti o per maggior compensazione dei crediti.* *Ricordiamo che la sanzione per l'utilizzo di un credito inesistente va dal 100% al 200% dell'importo indebitamente compensato.*	
Frontespizio	□ verificare il rappresentante legale; □ verificare, se necessario, i dati del revisore; □ verificare l'apposizione del visto di conformità.
Quadro RU	Verificare i crediti d'imposta maturati dalle società e il loro utilizzo.
Quadri RF-RG-RE Variazioni in aumento e diminuzione	Si raccomanda di inserire le singole variazioni in aumento e diminuzione quanto più dettagliatamente possibile nei rispettivi righi, seguendo scupolosamente quanto riportato nelle istruzioni ministeriali del modello Redditi. Il codice "99" con cui vengono indicate le "altre variazioni" è oggetto di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto in caso di importi consistenti.
Quadro TN	Verificare in quale esercizio scade il triennio. Per il rinnovo non è prevista alcuna compilazione del quadro TN, ma è necessario inviare le raccomandate, con cui i soci comunicano l'opzione per il rinnovo della trasparenza, alla società. Ricordiamo che la mancata opzione nei termini è sanabile attraverso l'istituto della *"remissione in bonis"*.
Quadro RS – Aiuti di Stato	A partire dallo scorso anno, il quadro RS del modello Redditi prevede la compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", obbligatorio per tutti coloro che abbiano beneficiato di determinati contributi relativi all'esercizio 2019.
Irap	□ compilazione del quadro IS per il saldo *"abbuonato";* □ controllo del credito derivante dal versamento di maggiori acconti per il 2019 (per il 2019 era possibile versare acconti pari al 90% anziché al 100% dell'imposta a debito); □ porre particolare attenzione all'eventuale credito 2018 non compensato. Deve essere evidenziato come *"eccedenza di versamento a saldo"*.
→ *L'esonero dal pagamento del saldo 2019, previsto dall'art. 24 D.L. n. 34/2020, è da intendere come un beneficio e per tale motivo si configura come un "Aiuto di Stato". La Commissione Europea ha precisato che tale aiuto può essere cumulato con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" e sarà sottoposto al rispetto dei vincoli sul cumulo di tali agevolazioni.*	
Società di persone Prospetto valori di bilancio	Compilazione del quadro dei valori di bilancio. La corretta compilazione di questo prospetto è spesso fondamentale per il preventivo controllo operato dalle banche per la concessione di finanziamenti.
Prospetto del capitale e delle riserve	È necessario per individuare la natura fiscale delle poste contabili del netto e delle somme distribuite ai soci o utilizzate per la copertura di perdite, anche alla luce della presunzione assoluta di natura antielusiva stabilita dall'art. 47, comma 1, Tuir. Secondo questo articolo si considerano in ogni caso prioritariamente distribuiti alcuni utili o riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti
Dott. Gabriele Sepio
Prof. Paolo Parisi
Dott. Franco Ricca
Dott. Nicola Forte
Gen. Luciano Benedetto Lipari
Dott. Giacomo Manzana
Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 19 Ottobre 2020

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it